



CENTOUNDICI

RIVISTA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA

PERCHÉ
SI

REDAZIONE: DIRETTORE LUCA MARAFIOTI - **DIRETTORE RESPONSABILE** GIUSEPPE BELCASTRO
VICE DIRETTORI MARIKA CIRCOSTA - TOMMASO POLITI

AUTORI MARIA VITTORIA AMBROSONE - IACOPO BENEVIERI - MARIA BRUCALE - MARIANNA CAIAZZA - DIAMANTE CECI
- LUCA CIAGLIA - GIUSEPPINA FERRO - GIULIO GASPARRO - MICHELA MACORI - CRISTINA MICHETELLI - SARA PETELLA -
ARIANNA PINO - FABIO PIGNATARO - MARTA SANTAMARIA - FRANCESCA SARTORI - MARIA CARLA GARGIULO

IN QUESTO NUMERO

L'EDITORIALE
di Luca Marafioti
p. 4

LE PAROLE, LE IDEE, LE URLA, GLI IMBROGLI. E LE COSE GIUSTE.
di Giuseppe Belcastro
p. 6

PERCHÉ SÌ

Alessandro Benedetti
p. 9

Renato Borzone
p. 10

Gianpaolo Catanzariti
p. 11

Giorgio Colangeli
p. 12

Vincenzo Comi
p. 16

Francesco Compagna
p. 20

Pierpaolo Dell'Anno
p. 21

Maria Carla Gargiulo
p. 23

Cinzia Gauttieri
p. 24

Livia Rossi
p. 25

Nicola Madia

p. 27

Carla Manduchi

p. 28

Fabrizio Merluzzi

p. 30

Riccardo Olivo

p. 32

Stefano Paziienza

p. 34

Sara Petella

p. 35

Cesare Placanica

p. 36

Marta Santamaria

p. 38

Gaetano Scalise

p. 39

Salvatore Sciullo

p. 40

Francesco Tagliaferri

p. 43

Claudio Urciuoli

p. 45

Giorgio Vianello Accorretti

p. 46

Potrà pur sembrare banale e scontata la scelta della Redazione di CentoUndici: dedicare un numero, per giunta doppio, all'ormai imminente scadenza referendaria sulla Riforma costituzionale della giustizia. Impossibile, tuttavia, estraniarsi dalla battaglia in un simile momento.

Meno scontato e banale voler far sentire solo le opinioni dell'avvocatura penalistica. Non si tratta, questa volta, di stimolare un dibattito. Lo avevamo già fatto con il numero di aprile-maggio 2025, esibito come biglietto di presentazione della rinnovata Redazione e Direzione.

L'obiettivo è, piuttosto, quello di far levare la voce dei penalisti romani con altrettante dichiarazioni di voto, nell'imminente apertura dei seggi referendari. Si tratta di una scelta di campo netta, mossa dalla constatazione dell'incredibile squilibrio in termini di risonanza tra gli schieramenti sinora spiegati, manifestato in sedi nelle quali immaginavamo si dovesse respirare un'aria ben più pura di imparzialità informativa.

Abbiamo assistito, viceversa, al continuo tentativo di trasformare tutti i possibili canali di informazione dell'elettorato in palestre in cui esibire i muscoli dell'opposizione alla riforma costituzionale e, più in generale, alla maggioranza politica e al governo in carica. Un'opposizione spesso preconcepita, veicolata attraverso messaggi ritenuti ad effetto, eppure incentrati su argomenti falsi ed interpretazioni distorte. Ciò ha riguardato, indistintamente, mezzi di comunicazione, tribunali, università, scuole e, persino, parrocchie.

Questa volta si è potuto assistere, attoniti ma non tanto, ad un ulteriore giro di vite nel *trend* della magistratura organizzata. Si va oltre il solito ritornello della cieca chiusura manifestata nei confronti di qualsiasi progetto di riorganizzazione della giustizia penale che, ciclicamente, contraddistingue l'atteggiamento dell'Associazione Nazionale Magistrati. Basti ricordare, a titolo di esempio, l'occhiuta reazione rispetto a qualsiasi proposito di revisione in chiave più moderna e liberale del ruolo del Pubblico Ministero all'epoca dell'approvazione del nuovo codice di procedura penale, ovvero all'atto dell'introduzione della Superprocura antimafia, oppure durante i lavori della Commissione Bicamerale per la riforma della giustizia.

Il salto di qualità sta nell'assunzione di un vero e proprio ruolo di opposizione politica da parte dell'associazione di categoria, ancorché sotto le mentite spoglie di Comitato, ad opera di magistrati in servizio, con articolazioni territoriali secondo i distretti di Corte d'Appello, un'occupazione "politica" dei Palazzi di Giustizia, un dispiego di mezzi difficilmente compatibile con lo sbandierato autofinanziamento da parte degli iscritti all'associazione, magari attraverso uno spregiudicato uso delle prerogative di esonero "sindacale".

In discussione non è, né potrebbe esserlo, il diritto individuale dei magistrati come cittadini alla libera manifestazione del pensiero.

Fortemente dubbie appaiono, piuttosto, le modalità secondo le quali è stato operato il massiccio inserimento nel dibattito elettorale, avvalendosi dinanzi all'opinione pubblica di un uso alle volte distorto di un presupposto implicito: l'autorevolezza istituzionale per attribuire patente di assoluta veridicità alle proprie affermazioni. Ancor più preoccupante allorché il dibattito venga disseminato di allarmi ingiustificati, stentoree affermazioni prive di fondamento e deformazioni interpretative del dettato della riforma.

Onde corroborare ripetuti tentativi di intorbidire le acque e celare intenti mistificatori, non si disdegna di imbarcare sul carrozzone antiriformista presunti "opinionisti" di occasione, più o meno autorevoli e sovente ben poco informati, vere proprie "coscienze a nolo". Reclutate nella sedicente "società civile", tutte pronte a dissentire da chissà quale disegno autoritario, discettano spesse volte a vanvera su chissà quale profilo incostituzionale ed antidemocratico della riforma, magari sotto forma di goffi *scoop* retrospettivi o, addirittura, di pareri *pro-veritate* da nessuno sollecitati.

Tutto ciò non può scalfire il nucleo duro della filosofia di una sacrosanta riforma. Fin troppo attese ed oggi alle porte sono alcune indifferibili conquiste dell'organizzazione giudiziaria: la naturale distinzione delle carriere e dei correlativi organi di garanzia tra magistratura requirente e giudicante; il rafforzamento, finalmente anche a livello ordinamentale, di una effettiva terzietà del giudice; la liberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, delle carriere dei magistrati e della responsabilità disciplinare dalla morsa esercitata dalla perniciosa ipoteca correntizia. Sullo sfondo, una marcata inversione di tendenza di prassi consolidate, sviluppatasi all'ombra e, a ben vedere, in contrasto con il dettato costituzionale. Su tale base, si è prima tollerata e poi scientemente agevolata la trasformazione di un organo di garanzia ed alta amministrazione in anomalo parlamentino, a dimensione politico-assembleare, farisaicamente contrabbandato sotto le mentite spoglie del pluralismo.

Insomma: pure attraverso il momento referendario finisce per instaurarsi un peculiare rapporto tra il decisivo tema delle istituzioni giudiziarie e la volontà popolare. Ecco spiegato il perché risulta ancora più indefettibile l'odierno contributo dei penalisti romani. Testimoni dolenti, ma non meno indignati e combattivi, di un intollerabile indebolimento della tutela che ogni individuo deve poter pienamente pretendere: a garanzia di un giusto processo e dell'effettiva imparzialità del giudice.

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO DEI PENALISTI ITALIANI 2026



LE PAROLE, LE IDEE, LE URLA, GLI IMBROGLI. E LE COSE GIUSTE.

di Giuseppe Belcastro (*discorso pronunciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 dell'UCPI*)

Pagina |
6

Amiche e amici, è una straordinaria emozione aprire questi lavori nei giorni in cui percorriamo l'ultimo miglio che ci separa da un obiettivo così desiderato.

Chi mi conosce, sa che la mia storia di militanza nell'Unione è legata a doppio filo al tema della separazione delle carriere.

Sono passati nove anni esatti da quel progetto di raccolta delle firme – apparso a molti folle, da principio – e a cui la Camera Penale di Roma e il gruppo di persone che la animava e la anima, guidato allora da Cesare Placanica, ha dedicato, come tutte le consorelle, ogni energia disponibile.

La raccolta delle firme del 2017 è stata un entusiasmante momento di aggregazione della nostra comunità al suo interno, oltre che la prova di una maturità politica all'epoca insospettabile.

Quella raccolta, nata tra le mille difficoltà di chi non sa cosa sta per affrontare, **ma ha il cuore per cominciare lo stesso il lavoro**, ha segnato il cammino di questi anni e aperto la strada a quella rivoluzione copernicana che è oggi davanti a noi, perfettamente alla nostra portata.

Quel testo di legge ha, infatti, costituito, dapprima, la mappa ideale del nostro cammino e, poi, l'indicatore di una rotta politica precisa sulle cose della Giustizia, seguita da un numero sempre maggiore di interlocutori, che ne hanno fatto base di proposte di riforma, naufragate nel mare torbido e tempestoso della peggiore esperienza politica del secondo dopoguerra.

Certo, a guardare questo teatro e a leggere i nomi degli amici che lustreranno questa due giorni di lavori ... ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, il pubblico ministero di turno col quale ci capitava di interloquire rintuzzava, con spirito paternalistico e qualche pacca sulla spalla, un tema allora definito **“vecchio e inservibile”**.

Mi sono guardato intorno, amici miei: oggi non vedo più facce irridenti, ma facce preoccupate e talvolta persino livorose.

Le maschere sono cadute e quello che nascondevano era più vicino alle nostre intuizioni di quanto non potessimo immaginare.

Noi non siamo né mafiosi né fascisti e questa vergogna curiosa marchia e marchierà di sé gli agitatori piuttosto che i pretesi appestati. Provatela questa vergogna, se ne siete capaci (e io ne dubito).

Il tema che ci affatica, in una democrazia matura, avrebbe impegnato i giuristi nel cimento di tradurre in linguaggio comune le cose di alto tasso tecnico di cui parleremo nelle prossime ore. E invece, le parole d'ordine di questa battaglia, divenuta tutta politica (anzi partitica), sono diventate, ora guerreggianti, ora di scherno, ora di mistificazione; fino alla vergogna di additare chi voterà per il Sì come mafioso o fascista.

Il nostro Presidente Petrelli, a cui va il mio pensiero di affetto e la profonda gratitudine mia personale oltre che della Camera Penale di Roma che ho l'onore di rappresentare, aveva messo in guardia dal rischio di sporcarsi le mani nella pozza dell'agone politico; aveva messo in guardia dal rischio gravissimo di incrinare l'apparenza della imparzialità, che per l'ordine della magistratura vale quanto l'imparzialità stessa.

Ma sono state parole vane.

Ancora una volta, come nella storia di questo paese è accaduto in altre innumerevoli occasioni, la magistratura ha avversato ogni prospettiva di riforma e alzato steccati precoci al dialogo, salvo poi a lamentarne la mancanza quando ha percepito che, questa volta, forse si sarebbe trovato il coraggio e la rettitudine di tenere ferma la barra a dritta; quando, insomma, nella stalla i buoi non c'erano più.

Le abbiamo sentite tutte: dal pubblico ministero schiacciato sotto l'esecutivo, che vai a capire tu dove lo dice la riforma; al pubblico ministero superpoliziotto, auto-referenziale e senza controllo: un'entità da temere come un cerbero a tre teste che, nella sotto-modulazione davighiana di questa raffinata teoria, controllerà il conto corrente dei giudici che gli daranno torto; e si sa, i giudici, se c'è una cosa che temono, è il controllo del conto corrente!

Abbiamo sentito che il sorteggio mortifica la rappresentatività del CSM e abbiamo visto naufragare questa idea alla presa d'atto che il CSM, di rappresentatività non gode per Costituzione.

Abbiamo sentito che il sorteggio impedisce di scegliere i migliori e abbiamo visto dissolversi questo pensiero di fronte al fatto che quegli stessi additati di non essere i migliori possono però decidere della libertà, del patrimonio, dell'onore, insomma della vita dei cittadini.

Del resto, lasciatemelo dire, a fronte delle percentuali bulgare (99%) delle valutazioni positive di professionalità dei magistrati, il rischio di beccare l'incapace è davvero ridotto; non avete, amici magistrati, molto da temere.

E in tutto questo, la cosa più divertente è che a pretendere di spiegare concetti così involuti, col tono saccente di chi pensa di saperne tanto, sono stati novelli giuristi, fino a ieri in tutt'altre faccende affaccendati e oggi saliti in cattedra a declinare le più farneticanti idee di sottomissione della magistratura alla politica, in nome della protezione di una Costituzione di cui, forse, hanno letto solo il titolo.

Ho detto alcuni giorni addietro, amici miei, che la forza delle idee non dipende né dai decibel con cui le si esprime né dalle suggestioni che si fanno inoculare e meno ancora dai testimonial a cui le si affida, specie quando i decibel e le suggestioni tradiscono il dovere morale di mediazione che compete a noi giuristi e gli improvvisati testimonial non parlano per sincera adesione morale, come è invece diritto di ciascuno fare in un ordinamento democratico; che ne sappia o no di ciò di cui dice.

E sullo sfondo, uno scontro politico innaturale, nel quale una battaglia appartenuta alla sinistra per lunghissimo tempo è stata abbandonata da quella parte politica abbacinata dal miraggio di riuscire, addirittura osteggiando un proprio vecchio progetto, a mandare a casa un governo. Come se le idee sugli assetti costituzionali potessero piegarsi alle esigenze della maggioranza o dell'opposizione del momento senza che ciò corrompa ineluttabilmente il nitore degli intenti.

E poi c'è l'Unione, con le sue 129 entusiaste piazze per il Sì. Fatemi dire della piazza di Roma solo per ringraziare il mio direttivo, coeso come non mai e proiettato con il cuore verso il traguardo. Ma fra tutti i consiglieri, fatemi dire di una che più degli altri va dando alla battaglia anima e cuore: un grazie speciale a Eleonora Piraino.

C'è l'Unione, dicevo, fatta di avvocate e avvocati che questa storia, questa della unità ordinamentale che proviamo a far cessare, conoscono bene, non per averla studiata sui libri, ma per averla respirata in aula, con la pelle e con il cuore.

E che non temono di custodire tra di loro anche le idee – oneste e argomentate – di chi la pensa in maniera diversa; e temono ancora meno di confrontarsi con i magistrati, i politici, i cittadini che avversano la riforma, ma che non urlano, perché animati da convincimenti sinceri. Non sono affatto pochi e a costoro dobbiamo guardare con rispetto e attenzione per riprendere il discorso, quale che sia l'esito del voto, il 24 marzo.

Oggi però è un grande giorno: il giorno in cui raccontiamo al paese che vuole ascoltare che il referendum non è l'altare su cui sacrificare il raziocinio per ragioni piccole di parrocchie piccole.

Raccontiamo che la magistratura non è un monolite, ma un corpo composito che mutua dalla collettività tutto il bene e tutto il male; un corpo fatto di uomini e di donne "normali", con pregi, difetti, vizi e virtù.

Raccontiamo che la battaglia per il Sì non appartiene alla destra o alla sinistra, ma ai cittadini.

Raccontiamo che raccontare mirabili storie di buoni e cattivi, di giusti e sbagliati, di guelfi e ghibellini è una mistificazione.

E lo raccontiamo come sappiamo fare noi liberali, dando spazio alle voci a chi non ne trovano dalle loro parti.

Lo facciamo da liberali e per restituire al processo penale e, infine, alla giustizia italiana, quel marchio liberale che per troppo tempo gli è stato ingiustamente sottratto.

La Camera Penale di Roma ha fatto e farà tutto quanto necessario per questo obiettivo

E comincia subito augurando, mio tramite a tutti voi, che questo sia per davvero l'anno giudiziario che ricorderemo come quello in cui abbiamo raggiunto il nostro più grande traguardo!

Buon anno giudiziario ai Penalisti Italiani, viva la Camera Penale di Roma e viva l'Unione delle Camere Penali Italiane.

Dico Sì al referendum per sei ragioni collegate strettamente tra loro:

- perché voglio un giudice effettivamente terzo, imparziale ed indipendente;
- perché voglio dei pubblici ministeri più attenti, scrupolosi, professionali, in una parola migliori;
- perché voglio meno errori e processi inutili il cui esito assolutorio è scontato fin dall'inizio ma "oramai la macchina è partita" e nessuno vuole/è capace/ha la forza di fermarla;
- perché voglio che i cittadini italiani siano più tutelati e subiscano meno ingiustizie dalla giustizia;
- perché voglio pagare meno tasse;
- perché non faccio i "miei" interessi.

Terzietà fa rima con estraneità, colleganza fa rima con vicinanza e dipendenza.

Un giudice terzo è un giudice "estraneo" alle parti, che non conosce né l'uno né l'altro e perciò – anche inconsciamente – non deve "tutelare" né l'uno né l'altro e per questo è equidistante.

Oggi non è così.

Non conosco nessun giudice che abbia condannato una persona che egli sapeva innocente solo perché il Pm ne aveva chiesto la condanna ma allo stesso modo non conosco nessun giudice che abbia "delegittimato" il collega pm con l'accoglimento di un'eccezione difensiva sacrosanta, **ma che faceva "saltare"** fin da subito il processo, oppure – tranne nei casi di intervenuta prescrizione – con l'emissione di una sentenza ex art. 129 c.p.p.

Soprattutto non conosco nessun giudice che, anche dinanzi alla macroscopica evidenza di un processo ingiusto, che non sarebbe mai dovuto iniziare, nella sentenza di assoluzione abbia censurato l'inchiesta e/o l'esercizio dell'azione penale da parte del collega/amico/conoscente/amico dei suoi amici, quello della porta accanto/del caffè la mattina/del pranzo tra i colleghi/della stessa mail list/del corso di aggiornamento/dell'uditorato insieme/della stessa corrente dell'ANM. Anzi è sempre successo il contrario: anche nei casi più macroscopici ci sono sempre state giustificazioni (il famoso "doveroso controllo di legalità") o il silenzio.

È un dato di comune esperienza che, se sappiamo che il nostro lavoro sarà valutato da un amico o comunque da una persona che per i più disparati motivi sarà con noi "benevolente", saremo portati, anche inconsciamente, ad essere meno attenti, scrupolosi, prudenti, in una parola migliori mentre ciò avverrà se siamo consapevoli che non ci verranno fatti "sconti".

Con un giudice effettivamente terzo certe iniziative giudiziarie "da vita spericolata, che se ne frega di tutto, sì", certe inchieste "creative", avventate e sconsiderate, assunte e portate avanti sulla pelle dei cittadini a dire poco diminuirebbero sensibilmente.

Il processo penale è una pena, un'afflizione, un calvario. Ogni giorno di processo in più è una pena suppletiva. Un processo che non doveva essere instaurato, anche se finisce con una sentenza largamente assolutoria, rimane un'ingiustizia che nessuno dovrebbe subire e patire.

Chi ne ha fatto esperienza lo sa bene.

Dietro ogni inchiesta e processo ci sono delle doverose spese legali che il cittadino dovrà pagare al suo avvocato.

Se quel cittadino è un dipendente di qualunque pubblica amministrazione (comune, regione, ministero, asl, ospedale), in caso di assoluzione, le spese gli verranno pagate dal suo ufficio ovvero – direttamente o indirettamente – dagli italiani con le tasse. Lo stesso vale anche per le società private che – in un modo o nell'altro – porranno quelle spese legali "a carico del consumatore".

Se pensiamo quanti processi all'anno si celebrano in Italia e che le assoluzioni sono oltre la metà comprenderemo quanti soldi dei contribuenti (ovvero i nostri) finiscono nel secchione della spazzatura.

Anzi, a ben pensare, in verità, finiscono nelle tasche degli avvocati penalisti italiani che – se fossero quei “delinquenti”, “fiancheggiatori” dei loro assistiti descritti dalla vulgata dei “fatti quotidiani” – dovrebbero essere contrari a questa riforma e destinare una quota della loro cassa previdenza “all’ufficio pm in cerca di gloria/distratti/superficiali/imprudenti/chi più ne ha più ne metta” perché sono dei fantastici procacciatori di clienti.

Se vincessero i NO sarebbe da proporre al UCP...

Renato Borzone

Del perché giudici e pubblici ministeri si offendono per la richiesta di separare le carriere, e del perché non dovrebbero farlo.

Si offendono perché anche loro, come tutti noi italiani, sono avvolti, anche non volendo (anche se talvolta volendo) nella melma del moralismo para religioso nazionalpopolare e delle concezioni etiche della giurisdizione.

Non si dovrebbero offendere, perché la battaglia per separare le carriere non intende mettere in discussione la buona fede dei magistrati, ma vuole nobilitare la funzione del giudice e dare dignità a quella di chi accusa.

Le istanze dell’avvocatura per la separazione non dipingono affatto un giudice in malafede pronò all’accusatore (anche se gli esemplari non mancano, eccome), ma appuntano l’attenzione sulla condivisione culturale dei magistrati per quella che si potrebbe definire la cultura dell’inquisizione (e non certo quella “della giurisdizione”, concetto fumoso e depistante).

Molto frequentemente, sebbene fortunatamente non sempre, il giudice condivide e fa propria, anche inconsapevolmente (per il portato culturale cui si è accennato), la concezione della giurisdizione come strumento di difesa sociale e smarrisce così la percezione di star giudicando una persona di cui occorre semplicemente valutare se abbia commesso o meno un fatto che la legge qualifica come reato.

Ed è così che il giudice diviene -o comunque rischia di divenire- un alter ego dell’accusatore, indotto a perseguire fenomeni sociali; a limitare le prerogative della difesa e a percepirne l’attività come diretta ad ostruire il corso della giustizia. Si percepisce, in tal modo, la conduzione del processo come un percorso diretto a raggiungere, anche forzando le regole, una decisione di condanna: anzi, a vedere il processo come una sequenza di attività che ha come fine ultimo la pronuncia di una sentenza di condanna.

Ed è così che si rinsalda la vicinanza con il collega accusatore, del quale appare sgradevole mettere in discussione il lavoro.

Ed è così che il processo viene velocizzato o rallentato a seconda delle esigenze probatorie dell’accusa e della necessità di raggiungere il risultato.

Ed è così che si pone mente alla difesa sociale; alla giustizia per campagne; alla ipervalutazione acritica dei testi di polizia giudiziaria (rappresentano lo Stato, perbacco!); al sospetto forzato verso le tesi della difesa mentre quelle dell’accusa non suscitano mai perplessità.

È questo assetto culturale che rende necessario che arrivino alla carriera giudicante persone con la mente libera; che se necessario diffidino giustamente della difesa ma anche dell'accusa; che siano indifferenti alle pulsioni della pubblica opinione e a quelle della "lotta" contro i fenomeni criminali.

Ci vorranno un paio di generazioni, ma accadrà.

E la funzione giudicante incrementerà la propria nobiltà e la credibilità verso i cittadini.

Ma anche l'accusatore sarà più garantito da un giudice che, se necessario, lo valuterà criticamente. L'accusatore sì, egli è legittimamente guidato da istanze di difesa sociale. E non si dica che gli odierni accusatori investighino anche a favore dell'indagato, chè in natura questo fenomeno non si è mai visto.

Solo in un paese affetto da moralismo nazionalpopolare si può credere a qualcosa del genere.

Ma ad assicurare il controllo sulla difesa ed anche sull'accusa ci sarà finalmente un giudice forte, non soltanto imparziale, ma anche terzo all'interno del processo.

Che si spoglierà della maglietta dell'accusatore indossandone una di colore diverso, quella -appunto- del giudice terzo.

Gianpaolo Catanzariti

La riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario rafforza, senza dubbio, il tasso democratico del nostro Paese, sia dentro il processo che fuori dal processo penale.

Proprio oggi, in un'epoca in cui si registrano evidenti segnali di espansione del diritto penale, sono le riforme che rafforzano le garanzie e la tutela del cittadino dinanzi l'esercizio della potestà punitiva dello Stato ad incidere, inevitabilmente, nel rapporto tra di essi e, quindi, a consolidare, attraverso forme più efficaci di controllo, la qualità della nostra democrazia.

La separazione delle carriere si pone in linea con questi intenti di rafforzamento democratico, eliminando, in radice, non solo una, pur involontaria, condivisione punitiva tra il pm e il giudice, ma soprattutto il possibile sospetto, in capo al cittadino, che il rapporto di colleganza possa scolorire la terzietà e l'imparzialità del giudice. Dato da non sottovalutare, perché è proprio nell'epoca della massima espansione della pretesa punitiva che, su una simile percezione, si fonda la fiducia da parte dei cittadini e quindi la legittimazione della funzione giudiziaria e della magistratura nel suo complesso.

Che l'ufficio del Procuratore della Repubblica costituisca il protagonista di questa tensione autoritaria mi pare indubbio.

Non solo nel processo penale, ma anche al di fuori di esso. Pensiamo, in ambito civile, a tutti i provvedimenti adottati in materia di potestà genitoriale su iniziativa del pm. Pensiamo al mondo della penalità senza reato, fra tutte le misure di prevenzione.

O all'uso, magari sperimentale, di provvedimenti cautelari di sospensione o decadenza della potestà genitoriale nel processo penale per minori.

Al sistema delle interdittive antimafia che colpiscono centinaia di imprese o alle misure draconiane dello scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose che incidono non solo sui diritti dei singoli amministratori, ma sui diritti politici di una intera comunità.

Alla sospensione delle regole trattamentali ordinarie per la sottoposizione al regime speciale del 41 bis.

Tutti provvedimenti, al di là dell'organo chiamato ad emetterli, sia esso giurisdizionale o amministrativo, che trovano fondamento sulle informazioni rese dal Procuratore della Repubblica, intrisi, per ciò solo, profondamente della cultura del sospetto, matrice tipica del sistema inquisitorio. E allora, rafforzare ed esaltare, attraverso la separazione delle carriere, l'indipendenza e l'autonomia del giudice, affrancandolo, anche agli occhi del cittadino, da quella comune cultura, rappresenta una ghiotta occasione per aumentare il tasso di fiducia dei cittadini e la democrazia del nostro Paese.

La questione, ovviamente, risalta ancor di più nel processo penale, in ragione del numero di persone coinvolte, delle libertà personali e morali, dei diritti patrimoniali, della reputazione civile, sociale e familiare, messe in gioco già dalla prima iscrizione nel registro degli indagati.

Secondo l'Istat ogni anno viene iscritto nel registro generale notizie di reato delle Procure un numero di persone non inferiore a 1.200.000. Dal 2000 ad oggi, quindi, più di 30.000.000 sono state, anche per meno di un anno, complessivamente indagate. Il 51% circa della popolazione italiana.

Dalla relazione ministeriale sulle misure cautelari personali, emerge che, ogni anno, in Italia ci sono almeno 94.000 indagati, gravati da misure cautelari personali coercitive, di queste circa 49.000 sono custodiali. Dal 2018 al 2024, quindi, ben 611.000 misure cautelari e 343.000 in custodia.

Un dato altrettanto certo è che sui procedimenti, definiti nello stesso anno di adozione della misura cautelare personale, queste ultime si sono rivelate indebitamente applicate nel 27,7% dei casi ovvero quasi 1 su 3.

Dinanzi a questi dati, che non vanno analizzati in senso assoluto, quanto, piuttosto, per la carenza di giustizia giusta che da essi rileva, a me pare che le ragioni del Sì al referendum sulla separazione delle carriere, oltre a quelle validissime di merito, siano davvero ragioni democratiche.



Giorgio Colangeli

Dialogo tra un Ministro della Giustizia e un Procuratore della Repubblica. Marzo 2032.

“Signor Procuratore, c’è il Ministro della Giustizia in linea”

“Cosa?”

“È lui in persona, non ha nemmeno fatto chiamare dalla sua segreteria.”

“Me lo passi!”

“Signor Ministro! A cosa devo ...?”

“Frattesi, carissimo, Lei sa quanto La stimo, quale intenzione abbia messo nell’indicazione ai fini della Sua nomina; e mi fa sempre piacere incontrarla o sentirla. Mi giungono informazioni decisamente lusinghiere sul lavoro del Vostro ufficio: aumento delle percentuali di condanna, aumenti delle pene medie; insomma, Frattesi, che Le devo dire, siamo contenti di aver scelto Lei. E questo è un fatto.”

“Signor Ministro, mi onora; facciamo solo il nostro lavoro, peraltro con le difficoltà che Lei può immaginare, avendo oltretutto a che fare con i giudici di oggi ...”

“Ahahah, Frattesi, non me ne parli; quelli, con la cosa del giudice soggetto solo alla legge, sempre questo feticcio; ma lo sa che ieri l’altro un giudice di Bari ha annullato un provvedimento di sequestro di una nave di pescatori che avevano portato dei migranti a terra da una zattera? E sa perché? Glielo dico io: perché la Guardia Costiera non aveva trasmesso alla Procura il verbale di sequestro penale entro i 15 giorni previsti dal nuovo articolo del codice di procedura che abbiamo approvato il mese scorso in Consiglio dei Ministri.

Capisce ora? Con questa cultura del cavillo il Paese è destinato a restare fermo.”

“Signor Ministro, capisco perfettamente cosa vuole dirmi; io posso solo assicurarle che qui in Procura lavoriamo con tutti i nostri mezzi per vincere le resistenze dei giudici su ogni fronte; Lei lo sa benissimo, tanto sono blandi e pigri nel punire i delinquenti, tanto sono accaniti quando si tratta di decidere le archiviazioni sulle persone di riguardo; solo in quei casi si attivano, quasi si beassero della ribalta che dà il caso va sui giornali.”

“Lo dice a me, Frattesi? Conduco quotidianamente un’azione instancabile per azionare il disciplinare presso l’Alta Corte per ogni segnalazione mi perviene dagli uffici di tutta Italia. I Suoi colleghi procuratori mi segnalano sempre più spesso pronunce eccentriche dei giudici rispetto al corso normale della giurisprudenza dominante; dalla stessa società civile, dai professionisti, dalla politica locale, giungono voci chiarissime: tutti sono stanchi di questa resistenza dei giudicanti alla legittima attività di selezione del carico penale che Voi, meritoriamente, cercate di perfezionare su mio input. Ascolti, Frattesi, qui il momento è delicato: noi crediamo che sia arrivato il momento di un salto di qualità per una gestione efficace ma ordinata della macchina giudiziaria penale.

Mi spiego.

Sei anni fa, quando le carriere dei giudici furono separate dalla Vostra per revisione costituzionale, i cittadini italiani mandarono un segnale chiaro: il Paese non avrebbe dovuto mai più subire il ricatto della magistratura unitaria, di quella invadenza in ogni spazio della vita delle istituzioni.

Poi, con la stessa procedura, mettemmo la polizia giudiziaria nel giusto piano di indipendenza dal pubblico ministero – e Lei sa quanto tutto questo abbia facilitato il lavoro di Voi procuratori, non più soffocati da una miriade di adempimenti formali come deleghe e direttive, lasciando ai capi delle forze di polizia la gestione efficiente delle piste investigative – e infine rendemmo più snella e ficcante l’azione di governo con la elezione diretta del premier, cosa che peraltro ha reso possibile una continuità di azione della nostra Presidente, che in questi 10 anni ha decisamente riordinato la Nazione.

Adesso mi ascolti bene Frattesi, a settembre si vota per il rinnovo del Premier, e quindi anche delle Camere, e la nostra Leader non vuole correre rischi, perché c’è sempre, in Italia, quella strisciante cultura dell’invidia e del disfattismo che porta molti a desiderare il male piuttosto che vedere affermato il valore del merito e dell’ordine”.

“Certo, Signor Ministro, mi rendo conto, ma non capisco cosa specificamente La preoccupa.”

“Frattesi, mi creda, io sono il più grande fautore della libertà di autodeterminarsi del magistrato; anche di quello dell’accusa, per quanto essa funzione sia per sua natura un prodotto che sgorga dalla fonte del sentimento del popolo; ma ecco che proprio la mia coscienza nazionale mi impone, nei passaggi critici della Repubblica, di usare tutta la mia forza morale e di persuasione per agevolare il sistema Giustizia – mi consenta di chiamare così lo straordinario impianto di uomini e mezzi che insieme, io e Lei, Frattesi, governiamo – a rendere il migliore servizio alla nostra gente. E oggi quella prerogativa mi trovo a dover riaffermare.”

“Capisco, Signor Ministro.”

“Lo so bene, Frattesi, Lei non a caso guida la più grande Procura del Paese, quella della Capitale. Lei fu scelto fra tanti candidati titolatissimi perché è un uomo libero; perché il Consiglio dei pubblici ministeri, pur caratterizzato da personalità di tutto rispetto, aveva la componente dei togati estratti che non era in grado da sola di capire le sfide che attendevano il prescelto, quindi furono i componenti laici, Lei lo sa benissimo, presi con un sorteggio per fortuna, invece, ristretto ai pochi idonei, che si dimostrarono capaci, come confidavo, di guidare per mano gli altri e far votare per Lei.

E come Le dicevo in apertura di questo colloquio Lei non ci ha dato motivo di pentirci di questo.”

“La ringrazio davvero, Signor Ministro, Lei mi lusinga!”

“Ma torno al tema, Frattesi.

Mi segua: ora ... ecco... si avverte nel Governo, da fonti qualificate dei nostri apparati, una notizia riservata per cui Suoi sostituti starebbero indagando sull'Onorevole Gramigna. Non c'è bisogno che Lei mi dica, Frattesi, che le indagini sono sì dell'Ufficio ma che Voi le delegate ai sostituti i quali ne valutano in autonomia la portata investigativa. Lo so. Lo so benissimo.

Bene, ma qui purtroppo il limite di continenza dell'uso dello strumento investigativo rischia di essere superato.

Cosa voglio dire; le mie fonti mi parlano di esplorazione della vita privata dell'onorevole, di setaccio su conti e possedimenti addirittura all'estero.

Vede, Frattesi, Gramigna è l'uomo di maggior coraggio oggi vicino alla nostra Leader; è quel politico che segna la sintesi tra tradizione di valori e nuovo assetto della Repubblica, l'uomo che ci consente di avere militari, imprenditori, giornali, piattaforme informatiche, università private, tutti allineati per uno scopo di sviluppo ordinato della nostra comunità.

La organizzazione della nuova politica deve molto a Gramigna e non può essere accettabile che un personaggio così esposto venga bersagliato da ipotesi remote, vaghe, mi lasci dire pure tendenziose, di sottoposizione a un giudizio di carattere penale, quando dovrebbe essere chiaro e intuitivo che Gramigna è un galantuomo, servitore fedele delle Istituzioni”.

“Ma Signor Ministro, mi scusi, ma ... le indagini, non glielo nascondo, in effetti ... ecco, ci sono, però è per me molto difficile intervenire con provvedimenti definitivi in questa fase, diciamo ancora *in nuce*, se mi permette!”

“Frattesi, caro, io Le permetto pure, ma questa indagine – forse non sono stato sufficientemente chiaro – non piace al Governo. Non è questione di cosa mira a disvelare il lavoro dei Vostri uomini; la questione è un'altra: Gramigna è una risorsa dell'Esecutivo, una risorsa importante, che concorre alla continuità dell'azione di governo; azione che la nostra Leader da 10 anni – perbacco, dal 2012 sono già passati dieci anni! – persegue con risultati che danno pace e serenità alle nostre famiglie e alla nostra Nazione.

Non vorrà certo essere la Procura della Repubblica di Roma, dico: di Roma!, a indebolire questi processi virtuosi della cosa pubblica?

Non vorrà, vero, Frattesi?”

“Ma Ministro, ci sono ipotesi serie, mi si dice, di concussione e peculato; ci sarebbero articolate denunce di privati imprenditori, già in contatto con l'onorevole da tempo, che racconterebbero di pressioni fortissime per ottenere vantaggi economici anche personali!”

“Frattesi, non mi dica che Lei è così ingenuo; Lei sa benissimo che i privati, quando si tratta di pagare per i propri guai, sono pronti ad accusare chiunque; veda anche cosa succedeva coi pentiti – chiamiamoli così – con Mafia e Tangentopoli. Una scarica di calunnie e regolamenti di conti.

Noi non vogliamo che la nostra azione di governo del Paese s'impantani.

Questa indagine deve fermarsi.

Non è una richiesta, questa che Le sto facendo.”

“Cosa dovrei fare, Signor Ministro?”

“Ordini a Suoi sostituti di fermare questa pagliacciata; sono ancora in tempo, la stampa non sa quasi nulla e il poco che sa può ben essere stato un *ballon d'essai*: qualcuno aveva ordito – o voleva ordire – una trama calunniosa per colpire di fianco la reputazione della Premier, ma un ufficio giudiziario serio e solerte ha rapidamente sciolto i nodi di questa cattiva e antinazionale operazione.

Lei ne esce con un profilo ancora più onorevole e noi possiamo tornare a lavorare con la consueta serenità.”

“Signor Ministro, io capisco e sono ovviamente a disposizione e farò come mi dice, ma non ha pensato che forse il GIP avrà remore ad archiviare? Noi abbiamo già una iscrizione sul registro, proprio per Gramigna.”

“Certo, Frattesi, certo; ho pensato anche a questo, ma qui deve dare Lei prova della Sua capacità, quella capacità che in Consiglio Superiore della Magistratura Requirente fu tenuta in considerazione – da personalità a me vicine, Lei lo sa – al momento della Sua nomina: gli atti che dovrà allegare alla richiesta di archiviazione saranno limitati a una disamina formale e minimalista della ipotesi investigativa, e dovranno anzi ridursi a qualche informativa di PG scevra di contenuti promettenti per l'indagine.

In questo senso mi sono permesso, prima di chiamarla, di raccomandarmi in tal senso col Comandante Generale dell'Arma che ha compreso benissimo la situazione e ha già disposto la sistemazione della informativa finale della indagine del Nucleo Operativo di Roma, quel reparto che aveva lavorato sul caso.”

“Ho capito.”

“Ora, Frattesi, manca però un ultimo tassello: dovrà pur essere percepito dal pubblico, questo nostro riaffermare la primazia della gestione oculata della cosa pubblica sulle frenesie di qualche esagitato che ne intende minare l'equilibrio con sconsiderate denunce inavvertite: Lei quindi dovrà andare in tv, domani sera, nella trasmissione della dottoressa Fanelli, e dire con molta serenità che la Procura romana non ha nessuna fantasia di rovistare nelle cose della politica e che lavora solo per la sicurezza dei cittadini e non su teoremi inconsistenti”.

“Dovrei proprio, Signor Ministro?”

“Sì, Frattesi, credo che Lei debba.”

“Bene.”

“Ora devo lasciarla Frattesi; mi raccomando, domani si presenti alle 21 negli studi Rai e vedrà che sarà circondato di stima e fiducia ancora maggiori di oggi.

Naturalmente, il tutto *ut iustitia fit*.

Arrivederci.”

“Grazie, Signor Ministro. I miei rispetti.”

Oggi, fine febbraio 2026, non sappiamo ancora che esito avrà il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi.

Questo dialogo del 2032, però, non si svolgerà; comunque finisca il referendum.

Non si svolgerà, anche in caso di vittoria del Sì, perché non ci saranno mai quelle condizioni distopiche che lo renderebbero possibile: non ci sarà uno spazio costituzionale perché il Ministro dia ordini al Procuratore della Repubblica; non ci saranno le condizioni di aggressione disciplinare ai pubblici ministeri che non sono compiacenti; non ci saranno le condizioni di un CSM dei pubblici ministeri composto da laici compatti e togati dispersi e spauriti.

Non accadrà perché non c'è nessuna nuova disposizione costituzionale che indichi quello scenario come fatale; perché il "Fronte del NO" non ha saputo, in tre mesi, dire una cosa, una sola, che spieghi tecnicamente come farebbero i politici, cattivi e corrotti, a influenzare il potere giudiziario con questa riforma, senza scadere nel processo alle intenzioni.

Chi scrive tiene alla indipendenza di ogni magistrato come a un patrimonio sacro e intoccabile, né più né meno che i magistrati stessi.

Per questo voto Sì.



Vincenzo Comi

Il senso più profondo della separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero lo conosciamo meglio di chiunque noi avvocati penalisti. Perché la nostra vita quotidiana ci porta a cogliere l'essenzialità di questa separazione e ci consente di apprezzare il pregiudizio derivante oggi dalla mancanza.

Ma il senso più profondo lo cogliamo noi avvocati perché abbiamo nel DNA la cultura delle garanzie del giusto processo, perché siamo gli unici a rivendicare un diritto penale liberale e perché, per noi, l'articolo 111 della Costituzione rappresenta – senza se e senza ma – l'unico presupposto di un processo giusto e garantista.

Di fronte a derive di giustizia populista o autoritaria siamo sempre stati noi penalisti a denunciarne l'incostituzionalità, qualunque fosse la provenienza politica delle riforme.

Nei confronti del frequente approccio autoritario della magistratura, sempre noi penalisti ci siamo alzati a denunciare il limite della funzione dell'ordine giudiziario oramai purtroppo sfociato in un potere.

Noi avvocati penalisti delle Camere Penali ci siamo impegnati da sempre per rivendicare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con enfasi definita la madre di tutte le battaglie per il giusto processo.

Tutti i presidenti della storia dell'Unione delle Camere Penali hanno sempre all'unisono portato avanti l'impegno per questa riforma, ne sono stato testimone di tanti che nel corso del tempo – in momenti storici e politici diversi – hanno rivendicato il completamento del sistema accusatorio attraverso l'ultimo passaggio: separare il giudice dal pubblico ministero.

Nel 2017 le iniziative si sono concretizzate con la raccolta delle firme e la proposta di legge costituzionale per la separazione. Oggi siamo all'ultimo miglio per sostenerla anche nel nome di coloro che nella storia delle Camere Penali hanno portato avanti questa idea.

La lunga traversata nel deserto speriamo stia per finire, si vede già la terra ferma, e dobbiamo concludere il nostro viaggio con il massimo dell'impegno.

La nostra vita è scandita dal tempo trascorso nelle aule giudiziarie impegnati nella difesa nei processi. Uno dei momenti più drammatici per un avvocato penalista è quello di essere accanto al proprio assistito nell'attesa della sentenza, quando imputato o parte civile attendono che il giudice rientri in aula e decida della loro vita.

Da qui nascono le nostre convinzioni su questa riforma. Non ci interessa se la legge di riforma costituzionale sia stata approvata da un governo di centrodestra o di centrosinistra. Non ci interessa il "benaltrismo" e che questa legge non aumenti le risorse finanziarie attribuite dal Ministero agli uffici giudiziari. E non ci interessano pregiudizi e paure. Ci interessa – come dovrebbe interessare a tutti – che questa modifica costituzionale finalmente darà completa attuazione al giusto processo secondo i principi della nostra costituzione e realizzerà un processo giusto.

Ognuno è libero di avere idee diverse ma in questo dibattito referendario non riesco a comprendere come possa un avvocato penalista non condividere le ragioni della riforma. Mi sono interrogato di fronte ai pochi colleghi schierati per il no. Purtroppo, non ho trovato argomenti diversi da pregiudizi ideologici o sottovalutazione del senso sociale della nostra funzione per giustificare manifestazioni di dissenso alla separazione delle carriere. Solo trascurando il ruolo sociale della nostra funzione, un penalista può affermare che la separazione delle carriere non migliori le garanzie dei cittadini nel processo. Eppure, l'inviolabile diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della costituzione ha rappresentato un caposaldo per la definizione della nostra funzione e del nostro ruolo sociale che poi si materializza plasticamente anche nell'esercizio della difesa d'ufficio e nel principio dell'effettività della difesa.

Tra l'altro solo pochi mesi fa è stata rievocata al Congresso Nazionale Forense di Torino la figura di Fulvio Croce – presidente dell'Ordine piemontese e barbaramente assassinato dalle brigate rosse il 28 aprile 1977 con l'unica colpa di aver svolto il suo mandato di difensore d'ufficio – proprio nell'ottica di rafforzare nella massima assise dell'Avvocatura italiana una linea culturale ispirata al ruolo sociale dell'avvocato e al dovere di difesa nell'interesse dei cittadini. Anche il nuovo codice deontologico forense pone come presupposto la figura dell'avvocato nel processo, inteso come garante dei diritti e fonda la normativa deontologica proprio con la finalità di regolamentare la professione forense come presidio della legalità del processo. In questo spirito l'impegno dell'avvocatura per garantire la realizzazione del giusto processo secondo il modello costituzionale accusatorio vigente e regolato dall'articolo 111 della costituzione diventa un obiettivo doveroso, legato alla funzione e al ruolo sociale soprattutto in un momento di profondo cambiamento della società davanti al pericolo della tutela dei diritti fondamentali nel futuro.

E anche se il mondo cambia e si guarda con incertezza e curiosità la figura dell'avvocato del futuro, non si può indulgere sulle garanzie dei diritti fondamentali dei cittadini, valori che hanno sempre rappresentato il fondamento identitario del nostro ceto e hanno segnato la differenza rispetto alle altre professioni.

Di fronte a tali argomenti diventano incomprensibili le ragioni del dissenso di un penalista. Per cronaca numerosi rappresentanti istituzionali dell'Avvocatura, primi tra tutti i consiglieri del CNF e l'Organismo congressuale forense, hanno aderito ai comitati per il Sì della riforma. In sostanza la separazione delle carriere è un dovere connesso alla funzione di avvocato.

Discutere su argomenti che non corrispondono al merito è discutere su pregiudizi ideologici come purtroppo assistiamo oggi.

Ed è questo il tema centrale del dibattito: l'informazione corretta sul merito della riforma. Sgomberiamo il campo dalle etichette politiche e spieghiamo il contenuto e gli effetti. Non mi interessa che provenga dal governo di centrodestra, e non è una riforma "fascista" nel contenuto. È una riforma voluta da Giuliano Vassalli, medaglia d'argento della Resistenza, uno degli architetti dell'attuale sistema processuale penale e sosteneva la necessità della separazione delle carriere. Storicamente, le carriere unite di giudice e pubblico ministero sono un'eredità del periodo fascista, quando si realizzò quella sovrapposizione tra funzioni che oggi appare anacronistica. E tra l'altro ho ascoltato Giuliano Vassalli con le mie orecchie intorno al 2004 al corso nazionale di formazione dell'Unione delle Camere Penali che all'epoca, sotto la presidenza del compianto Ettore Randazzo, si svolgeva all'hotel Palatino di Roma in Via Cavour. Tante colleghe e colleghi che oggi partecipano attivamente all'attività dell'Unione delle Camere Penali hanno condiviso con me quella straordinaria esperienza formativa che, a monte della preparazione tecnica, ha avuto il grande merito di sviluppare una cultura garantista condivisa dei penalisti (all'epoca) giovani delle camere penali che oggi è entrato nel nostro DNA.

In questa chiave il perché della separazione delle carriere è elementare e logico. Il processo penale deve svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale. Il codice di procedura penale del 1989 ha introdotto un modello accusatorio, nel quale il giudice deve essere indifferente rispetto alle parti. Se vogliamo realizzare davvero questo obiettivo, è necessario che chi accusa e chi giudica appartengano a carriere separate. Il fatto che pubblico ministero e giudice facciano parte dello stesso ordine è un'anomalia del nostro sistema e un freno alla garanzia dei diritti degli imputati. Non è una questione teorica: chiunque abbia vissuto un processo penale comprende bene quanto sia importante, per la credibilità della decisione, la percezione di essere giudicati da una figura realmente terza. Il pubblico ministero non è un giudice: rappresenta l'accusa, raccoglie le prove contro l'imputato. Ha una cultura della legalità, ma non esercita la funzione della giurisdizione. Nei sistemi accusatori di tutti gli altri Paesi, queste funzioni sono separate. Noi abbiamo un processo accusatorio con un assetto ordinamentale che non è coerente con quel modello: questa riforma serve a colmare questa contraddizione.

In realtà, se siamo onesti nel dibattito pubblico, dobbiamo ammettere che non esistono vere ragioni di merito per opporsi alla modifica costituzionale: si tratta di quattro articoli, non di uno stravolgimento della Costituzione, e introducono regole basilari di modernità e di democrazia.

Con la separazione delle carriere il giudice sarà più forte e non coglie nel segno chi parla oggi una asserita cultura della giurisdizione del pubblico ministero che verrebbe dispersa. Non esiste oggi una cultura della giurisdizione del pubblico ministero sovrapponibile a quella del giudice. La cultura della giurisdizione nella sua accezione generale filosofica e giuridica (se si può dire così ma ho già qualche dubbio) è diversa oggi tra giudice, pubblico ministero e avvocati. Ogni soggetto ha una sua cultura della giurisdizione diversa da quella degli altri. Il pubblico ministero ha come finalità quella di raccogliere le prove per sostenere l'accusa e, come tutti i soggetti del processo, deve avere la cultura della legalità, cioè del rispetto delle regole ma non della giurisdizione sovrapponibile a quella del giudice; non è un organo pubblico di garanzia e non è obbligato a fare indagini a favore dell'indagato ex art. 358 cpp. Ai colleghi penalisti che oggi sostengono il no, vorrei chiedere come facciano a condividere il pensiero che il pubblico ministero oggi sia "il primo difensore d'ufficio gratis dell'imputato".

Con la riforma giudice e accusatore saranno separati ma ognuno indipendente da ogni altro potere, senza alcun riferimento a sudditanza al potere esecutivo dei pubblici ministeri.

La verità è che in questa riforma costituzionale l'opposizione più forte viene dalla magistratura, che la percepisce come un attacco. Questo sentimento porta una parte della magistratura a scendere sul terreno del confronto politico, attraverso l'Associazione Nazionale Magistrati, producendo una distorsione del ruolo che la magistratura dovrebbe avere in una democrazia: applicare la legge, non diventare un potere politico alternativo.

La magistratura vive questa riforma come qualcosa che incide direttamente sul proprio assetto e questo spiega la durezza dello scontro. Anche il sistema delle correnti e le degenerazioni nel Consiglio Superiore della Magistratura hanno mostrato limiti evidenti, più volte denunciati anche dal Presidente della Repubblica. Di fronte a una situazione patologica, occorre intervenire con una cura: il sorteggio rappresenta uno strumento per interrompere dinamiche che hanno prodotto opacità e logiche di potere incompatibili con la funzione che la magistratura dovrebbe svolgere.

La magistratura, che non è un potere ma un ordine, nella sua componente sindacale era contraria al nuovo codice di procedura penale di stampo accusatorio, era contraria alla modifica dell'articolo 111 della costituzione nel 1999 e oggi prosegue nella ostinazione di impedire l'applicazione del giusto processo.

La verità è che non c'è alcuna norma nella riforma che tende a sottoporre la magistratura al potere esecutivo.

Anche la previsione dell'Alta corte per i giudizi disciplinari dei magistrati rappresenta una modifica condivisibile nell'ottica della terzietà e indipendenza del giudice disciplinare. D'altra parte, la riforma dell'ordinamento professionale forense avvenuto con la legge n. 247 del 2012 ha affidato la giurisdizione disciplinare forense al Consiglio distrettuale di disciplina, soggetto autonomo rispetto ai consigli dell'Ordine proprio per assicurare una separazione tra le competenze ordinamentali e quelle disciplinari. La giurisdizione disciplinare è una giurisdizione domestica ma la sua struttura incide sul ruolo e sulla credibilità sociale della categoria. Certamente un sistema separato fornisce una immagine più credibile della categoria e della credibilità delle decisioni. Sorvoliamo sulle attuali inquietanti statistiche della commissione disciplinare del CSM per la quale le decisioni di condanna dei magistrati sono una eccezionale rarità.

Siamo di fronte a un referendum confermativo, che è uno strumento di maturità democratica: affida ai cittadini la responsabilità di valutare e approvare definitivamente una riforma. Questo richiede fiducia nella capacità delle persone di comprendere e decidere. Sostenere che i cittadini non siano in grado di valutare una riforma sulla giustizia significa, in fondo, mancare di rispetto alla maturità civile della società. La società, spesso, è più avanti della politica. La legge dovrebbe esprimere i sentimenti e le esigenze reali delle persone.

La riforma costituzionale rafforzerà anche la figura dell'avvocato perché avremo un processo più equo e giusto secondo le regole costituzionali e perché potremo esercitare la difesa effettiva nello spirito della funzione sociale della nostra professione.

Per questo le ragioni della riforma sono sacrosante e vanno diffuse per informare i cittadini.



Se le parole sono importanti, e spesso lo sono davvero, l'auspicata separazione delle carriere avrebbe innanzitutto il merito di chiarire ai cittadini che i troppi inquisitori che si sono rivolti pubblicamente a loro in questi ultimi decenni per rivendicare una loro pretesa supremazia etica - contestando leggi, scrivendo libri sulle loro stesse indagini o rilasciando interviste di taglio "politico" - non sono in alcun modo dei Giudici.

Il loro è tutto un altro mestiere, non meno importante e rispettabile (perché senza Pubblici Ministeri all'altezza la giustizia penale è destinata in qualche modo a girare a vuoto) ma non ha nulla a che vedere con il difficile compito di giudicare gli altri cittadini, applicando la legge.

Se l'ufficio di Procura è chiamato a coltivare delle ipotesi investigative cercando prove a supporto, è proprio affinché un Giudice terzo possa poi valutarne autonomamente la fondatezza all'esito di un giusto processo. E se in questo contesto si trova inevitabilmente ad analizzare complessi fenomeni criminali o a sottoporre a verifica la vita di singole persone (svelandone i rapporti ed intercettandone le conversazioni) è solo al fine di poter sostenere una pubblica richiesta di condanna, non certo per distruggere preventivamente la loro vita attraverso gli organi di stampa o per distribuire patenti di impresentabilità.

Ma se i ruoli sono completamente diversi, se la verità processuale si forma solo in contraddittorio (perché non esiste in natura nessun metodo migliore) la riforma in discussione altro non è che il naturale completamento - sul piano ordinamentale - di quanto già stabilito dall'art.111 Cost., con il quale si è inteso appunto costituzionalizzare l'etica del processo accusatorio, il quale non può ammettere alcuna possibile confusione fra chi accusa e chi deve invece giudicare.

Di una simile separazione di ruoli il doppio CSM costituisce allora una conseguenza assolutamente obbligata, perché il rischio di inquinamento della terzietà e della imparzialità del Giudice che deriva inevitabilmente dalle normali dinamiche elettorali ed operative di un unico Consiglio non può essere ragionevolmente tollerato.

E' poi invece accaduto, quasi per caso, che l'ormai improcrastinabile esigenza di separare organi e carriere si sia da ultimo giustapposta al tema del sorteggio dei Consiglieri, in un contesto pesantemente segnato dalla crisi di credibilità e di autorevolezza di un organo di assoluto rilievo costituzionale quale l'attuale CSM. E se ciò non fosse avvenuto l'istinto conservatore della magistratura italiana sarebbe stato forse meno violento, anche se a dire il vero una parte consistente degli iscritti all'ANM si era espressa per il sorteggio proprio in una libera consultazione di pochi anni or sono.

La verità, tutt'altro che piacevole a dirsi, è che il sistema del sorteggio è apparso oggettivamente necessario per porre un argine alla nota deriva correntizia che umilia la dignità e l'indipendenza di tutti coloro che si candidano a ricoprire ruoli direttivi e che li pone successivamente in condizione di dover comunque garantire determinati equilibri. Francamente, non c'è davvero nulla di male nel continuare a denunciare ciò che è davanti agli occhi di tutti, proprio in ossequio ad una visione "alta" della giurisdizione quale è quella degli avvocati penalisti.

Non si può forse escludere che un CSM di sorteggiati finirebbe magari per "sbagliare" qualche nomina, ma non sbaglierebbe invece di certo nell'individuare i giusti criteri, ponendo fine alle note logiche di appartenenza o alla malsana ricerca di impropri equilibri "politici" e liberando in tal modo il prescelto da qualsiasi vincolo corporativo.

Davanti alla crisi della magistratura italiana ed alla sua incapacità di riformarsi, l'accorata speranza

di un nuovo inizio rappresenta in questo senso un percorso obbligato, anche a prescindere dalla separazione delle carriere, come ci hanno ricordato in queste settimane diversi magistrati “eretici” e come era stato pubblicamente sostenuto negli ultimi anni anche da molti di coloro che oggi gridano allo scandalo, evocando a tal fine una presunta finalità punitiva nei confronti della giurisdizione che è palesemente estranea alla riforma in discussione.

In tutto questo riesce poi davvero difficile comprendere perché la funzione disciplinare non possa essere svolta assai meglio da un'Alta Corte di assoluta autorevolezza rispetto a quanto avviene attualmente in un Consiglio Superiore stabilmente condizionato da contaminazioni politiche e da dinamiche elettorali. La sola idea che l'esito di un giudizio disciplinare possa essere oggetto di un più ampio accordo, come può inevitabilmente accadere in seno ad un organo con funzioni promiscue, dovrebbe dare immediatamente il senso dell'oggettiva opportunità di un simile intervento. Al momento, in una campagna elettorale accompagnata da molti argomenti propagandistici (ivi inclusi quelli di stampo securitario) e dall'assurda scelta della magistratura italiana di spingersi a “fare quadrato” persino sulla folle visione della giustizia penale del Procuratore Gratteri, non sappiamo ancora se gli sforzi generosamente profusi da noi avvocati riusciranno a contribuire alla vittoria del Sì, ma non c'è alcun dubbio che sarà stata fino all'ultimo giorno una battaglia giusta, della quale poter andare fieri.

Pierpaolo Dell'Anno

Votare Sì al referendum di marzo 2026 non è un atto simbolico né una scelta dettata da pulsioni contingenti. È, al contrario, una presa di posizione consapevole su nodi strutturali dell'ordinamento giudiziario, che incidono direttamente sulla qualità della giurisdizione penale, sulla credibilità delle istituzioni e sulla tenuta del modello costituzionale del giusto processo. Il Sì rappresenta una scelta di metodo prima ancora che di merito: la scelta di allineare l'organizzazione della giurisdizione all'evoluzione del processo penale e ai principi di imparzialità, responsabilità e trasparenza.

Il cuore della riforma è la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Pretendere che tali funzioni condividano un medesimo percorso professionale, una comune appartenenza ordinamentale e un unico sistema di governo delle carriere significa rimarcare una frizione permanente tra modello processuale e assetto istituzionale. Questa frizione non è neutra ma incide sulla cultura della giurisdizione e sulla garanzia di imparzialità del giudice, che oggi costituisce un elemento essenziale della legittimazione democratica della funzione giudiziaria.

La separazione delle carriere non è una misura punitiva né una dichiarazione di sfiducia nei confronti della magistratura. È, al contrario, un atto di rispetto verso la funzione giudicante e verso quella requirente. Ruoli diversi richiedono responsabilità diverse, percorsi formativi distinti e criteri di valutazione coerenti con le rispettive funzioni.

Oggi la confusione tra giudice e P.M. comporta il rischio opposto che il giudice ragioni come un P.M. e le statistiche sull'appiattimento del G.I.P. al P.M., in una fase in cui il contraddittorio risulta ancora contratto e quindi maggiori le conseguenze della contiguità, lo dimostrano.

Il ministero della giustizia ha reso note le percentuali di accoglimento da parte del G.I.P. delle richieste del P.M.:

per l'anno 2024, il numero di richieste di archiviazione di procedimenti iscritti a modello 21 è stato pari a 444.430, mentre i decreti di archiviazione emessi dal GIP sono stati 385.633, pari all'87% delle richieste;

per lo stesso anno 2024, le percentuali di accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero sono state:

- per le richieste di autorizzazione a disporre intercettazioni: 94%;
- per le convalide di decreti d'urgenza del PM: 95%;
- per le richieste di proroga di intercettazioni: 99%;
- per i decreti di proroga urgente ex art. 13 l. n. 203/1991: 100%;
- per la richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari: 85%.

Si tratta di dati oggettivi che dimostrano quale autonomia abbia il G.I.P. rispetto alle richieste del P.M.

Votare Sì significa affermare che la terzietà del giudice non è solo una qualità soggettiva, ma una condizione istituzionale che va resa visibile e strutturalmente garantita.

Da questa impostazione discende coerentemente la previsione del "doppio" Consiglio superiore della magistratura. L'autogoverno non è un valore in sé, ma uno strumento al servizio dell'indipendenza e della qualità della giurisdizione. Quando funzioni profondamente diverse sono governate da un unico organo, il rischio è quello di una concentrazione eccessiva di potere decisionale, accompagnata da opacità e interferenze sistemiche. Due distinti CSM consentono di adeguare il governo delle carriere alle specificità delle funzioni requirente e giudicante, rafforzando la responsabilità delle decisioni e riducendo le distorsioni prodotte da dinamiche associative consolidate. Anche sotto questo profilo, il Sì è una scelta di razionalità istituzionale.

In questo quadro assume un rilievo centrale il tema del sorteggio nella composizione degli organi di autogoverno. Il sorteggio non è una negazione della competenza né un cedimento all'arbitrio: è uno strumento costituzionalmente legittimo e storicamente utilizzato per contrastare fenomeni di cristallizzazione del potere. Nei sistemi elettivi puri, soprattutto in contesti ristretti come quello dell'autogoverno giudiziario, il voto tende fisiologicamente a organizzarsi attorno a strutture associative stabili, producendo meccanismi di cooptazione e riducendo il pluralismo effettivo. Il sorteggio temperato, limitato a una platea di magistrati in possesso di requisiti professionali elevati, interviene come correttivo razionale di tali dinamiche.

L'obiettivo del sorteggio non è sostituire il merito, ma liberarlo. Ridurre la competizione elettorale significa attenuare il peso delle appartenenze correntizie, restituendo centralità alla funzione istituzionale dell'organo di autogoverno. In questo senso, il Sì al sorteggio esprime una scelta di democrazia sostanziale: meno mediazioni opache, meno vincoli di fedeltà, più indipendenza reale nelle decisioni. Il sorteggio diventa così uno strumento di riequilibrio, capace di rafforzare l'autonomia dell'organo e la sua credibilità esterna.

Completa il disegno riformatore l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare, fondata sulla separazione netta tra governo delle carriere e giudizio sulle responsabilità individuali. Un sistema disciplinare credibile è condizione essenziale dell'indipendenza: senza responsabilità, l'autonomia rischia di trasformarsi in autoreferenzialità. L'Alta Corte disciplinare risponde all'esigenza di un controllo tecnico, imparziale e percepito come tale, rafforzando la fiducia dei cittadini senza comprimere le garanzie dei magistrati.

Nel loro insieme, separazione delle carriere, doppio CSM, sorteggio e Alta Corte disciplinare si collocano nel solco degli sviluppi più avanzati del processo penale, segnati dalla centralità del contraddittorio, dalla qualità della decisione e dalla tutela effettiva dei diritti fondamentali. Un processo sempre più accusatorio non può reggersi su un assetto ordinamentale ambiguo. Votare Sì significa compiere una scelta di coerenza costituzionale, di trasparenza istituzionale e di responsabilità democratica. È una scelta che guarda al futuro della giurisdizione penale e alla sua capacità di essere, insieme, indipendente, credibile e giusta.



Maria Carla Gargiulo

L'analisi delle posizioni contrarie al referendum sulla giustizia consente di mettere a fuoco un dato ricorrente: molte delle obiezioni mosse ai quesiti referendari non riguardano tanto il loro contenuto normativo, quanto le conseguenze sistemiche che si teme possano produrre. Si potrebbe pensare che ciò dipenda dalla maggiore efficacia comunicativa di tali argomenti, ma in ogni caso, il dato certo è che si tratta di rilievi formulati su un piano meramente ipotetico.

Confrontandoci tra operatori del diritto non serve soffermarsi a lungo sul paventato rischio di indebolimento dell'azione penale. Dal punto di vista tecnico il collegamento appare forzato perché i quesiti referendari non incidono né sull'obbligatorietà dell'azione penale, né sui poteri del pubblico ministero nella fase delle indagini. Essi intervengono piuttosto, su profili ordinamentali e di garanzia, in particolare sul tema della terzietà del giudice e sulla separazione delle carriere.

Un diverso filone argomentativo del no si concentra poi sull'indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Ed è proprio in questa prospettiva che si collocano le osservazioni dei tanti volti noti che si stanno spendendo duramente per questa campagna del no. Si grida, infatti, che la riforma, lungi dal correggere le distorsioni emerse negli ultimi anni, finirebbe per "distruggere" l'indipendenza del CSM, aprendo la strada ad un inevitabile controllo politico sugli organi di autogoverno della magistratura.

Ebbene l'argomento merita attenzione, perché tocca un nodo costituzionalmente sensibile. Ma anche in questo caso, l'analisi tecnica impone alcune precisazioni. I quesiti referendari non incidono sull'indipendenza, ancora costituzionale garantita del CSM, né alterano il rapporto tra componenti togati e laici. Non vi è alcuna estensione del potere della politica sugli organi di autogoverno, né una modifica delle prerogative del Parlamento nella designazione dei membri laici. Parlare di "distruzione" dell'indipendenza del CSM presuppone un ampliamento dell'interferenza politica che, sul piano normativo, semplicemente non esiste.

Al contrario, molte delle misure oggetto del referendum mirano a ridurre il peso delle dinamiche correntizie interne, che rappresentano oggi uno dei principali fattori di condizionamento dell'autogoverno. Da questo punto di vista, l'equazione tra ridimensionamento delle correnti e rafforzamento della politica appare concettualmente errata: l'alternativa alla logica correntizia non è il controllo politico, ma un sistema di regole più trasparenti e meno permeabili a meccanismi di cooptazione interna.

Ma la vera risposta ai tanti dubbi sollevati la si trova nel nuovo testo dell'art. 104 della Costituzione, laddove continuerà ad affermare che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.

Ad aumentare il rischio dell'interferenza politica ci sarebbe anche la nuova modalità di elezione dei membri del CSM basata sul sorteggio. Se in passato numerose voci, più o meno autorevoli, ne avevano richiesto con fermezza l'introduzione quale modalità di nomina, oggi lo stesso meccanismo è fortemente avversato dal fronte del no. Si ritiene, infatti, che il sorteggio dei membri laici sia solo una finzione e che questi saranno più forti dei membri togati.

Tale argomentazione, sicuramente molto suggestiva, finisce però per svilire la figura dei membri togati, quasi che il fatto di essere sorteggiati tra tutti i magistrati, e non scelti da liste predeterminate, li rendesse meno capaci di esercitare il ruolo con autorevolezza e indipendenza. Eppure, anche i consiglieri così individuati saranno chiamati ad applicare soltanto la legge, che è esattamente ciò che fanno con rigore nelle aule di giustizia.

Non vi è ragione, quindi, di dubitare che la sorte possa individuare consiglieri i quali, con la stessa professionalità con cui svolgono quotidianamente le proprie funzioni, sapranno adempiere all'incarico con rigore, senza soggiacere a logiche correntizie o a pressioni di natura politica. Per di più se si considera che saranno anche solo numericamente più forti rispetto ai membri laici.

In definitiva, l'esame tecnico delle ragioni del no mostra come molte obiezioni si fondino su scenari ipotetici più che su conseguenze giuridicamente dimostrabili. La difesa dell'indipendenza della magistratura, del ruolo del CSM e dell'efficienza del sistema non può tradursi in una cristallizzazione dell'esistente. È proprio smontando analiticamente gli argomenti contrari che emerge come il dibattito dovrebbe spostarsi dal piano delle paure sistemiche a quello, più rigoroso, degli effetti normativi concreti.



Cinzia Gauttieri

Una giornata particolare. Il mio primo processo con il nuovo Codice Vassalli.

Il 24 ottobre 1989 segnò una svolta per la giustizia italiana: entrava in vigore il nuovo codice di procedura penale, il cosiddetto codice Vassalli.

In quei giorni si respirava un'aria di attesa e di entusiasmo. Noi giovani penalisti ci eravamo preparati con impegno: avevamo studiato, discusso, eravamo tornati sui banchi dell'università per essere pronti a fronteggiare il cambiamento. Eravamo pronti a fare la nostra parte eppure, pur essendo già avvocati – o, come si diceva allora, “dottori procuratori” – provavamo una certa inquietudine di fronte al nuovo che avanzava, un nuovo per il quale ci eravamo tanto battuti.

Eravamo pronti ad essere protagonisti di un processo liberato dal vecchio stampo paternalista. Finalmente vera parte del processo, con un ruolo attivo e propulsivo, avremo esercitato il diritto di essere difensori. Giovani e temerari, convinti di poter incarnare una nuova idea di difesa.

Non mi sarei persa quel giorno per nulla al mondo e, nonostante una figlia di un mese, la mattina del 24 ottobre 1989 ero lì in Tribunale.

Il caso volle che nella notte tra il 23 e il 24 ottobre arrestassero un mio assistito, per spaccio di sostanza stupefacente — poche dosi di hashish. Fu portato in direttissima: la prima direttissima con il nuovo codice, al Tribunale di Roma.

Entrai in aula con una certa apprensione. Davanti al giudice monocratico trovai il pubblico ministero, all'epoca rigorosamente togato. La convalida dell'arresto scivolò via senza problemi: l'imputato confessò, e il caso pareva perfetto per un rito alternativo — patteggiamento o giudizio abbreviato. Proposi al PM una pena contenuta, coerente con la posizione del mio assistito, incensurato e privo di carichi pendenti. Ma la risposta fu sorprendente: il PM rilanciò con una pena identica, per misura, a quella che poteva essere applicata nel rito ordinario. Diciotto mesi per poche dosi di droga leggera — uno sproposito. Contestai subito quella posizione, sostenendo che in questo modo si tradiva lo spirito del legislatore, la finalità deflattiva dei riti alternativi.

Mentre discutevamo, il Giudice chiamò il PM al proprio tavolo. Per un attimo rimasi interdetta, poi capii che dove stava il PM dovevo esserci anche io, parte del contraddittorio, e mi avvicinai.

Fu allora che compresi: i due stavano di fatto concordando tra loro l'entità della pena che il Giudice era disposto a comminare. Il patteggiamento non era più un accordo tra accusa e difesa, come previsto dal nuovo impianto accusatorio, ma un'intesa tra PM e Giudice.

In quell'istante tutto ciò per cui avevamo studiato, sperato, lottato sembrò svanire. Il nuovo codice, con la sua promessa di equilibrio tra le parti, si dissolveva davanti al vecchio riflesso paternalista della giurisdizione.

Mi opposi fermamente a quella modalità. E, dopo la mia protesta, il mio assistito ottenne finalmente un vero patteggiamento, in linea con i criteri dell'articolo 444 c.p.p. Ma ciò che rimase fu una lezione che non ho mai dimenticato.

Da quel giorno ho capito una cosa che avrebbe guidato i miei successivi quarantatré anni di professione: il pubblico ministero e il giudice devono restare lontani anni luce l'uno dall'altro.

Non devono avere nemmeno la possibilità astratta di concordare la gestione della giurisdizione, come se fosse affare privato o riservato a loro.

L'unico vero presidio dei diritti del cittadino imputato è e deve restare il suo avvocato.

Avevo trentatré anni, e già allora votavo convintamente Sì alla separazione delle carriere.

Livia Rossi

Ho superato l'esame da procuratore legale nella primavera dell'anno 1989, pochi mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che ha introdotto il rito accusatorio in luogo di quello, di stampo inquisitorio, emanato nel corso del ventennio fascista. Ricordo l'entusiasmo di tutti noi, elettrizzati dall'idea dell'introduzione di un processo finalmente basato sulla parità delle parti e sulla presenza di un giudice terzo, imparziale. Tuttavia, proprio il maggiore artefice dell'epocale novità, il Guardasigilli Giuliano Vassalli, raffreddò in parte gli entusiasmi. Spiegò, infatti, che una riforma del processo in senso accusatorio senza separazione delle carriere era comunque una riforma a metà. Il nuovo rito costituiva quindi solo il primo passo di un percorso che avrebbe dovuto condurre, appunto, alla separazione dell'organo inquirente da quello giudicante.

Sono passati trentasette anni da allora. Nel frattempo, nel 1999, è stato riformato l'art. 111 della Costituzione con l'introduzione del principio del giusto processo, da svolgersi in condizione di parità delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Un ulteriore importante passo verso quello che doveva e dovrebbe essere il completamento di una riforma che affiancherebbe, finalmente, la nostra giurisdizione a quella di tutti gli altri paesi democratici d'Europa.

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha fin da subito sostenuto con convinzione la necessità di questo intervento da parte del legislatore, certamente senza alcun intento punitivo per la magistratura. L'obiettivo è sempre stato, infatti, quello di difendere gli interessi del cittadino che, nella veste d'imputato, deve avere la garanzia di trovarsi al cospetto di un giudice effettivamente terzo ed imparziale, che non abbia alcun genere di commistione con il rappresentante della pubblica accusa. Parrebbe un concetto semplice, quasi scontato e suscettibile di unanime condivisione. Ma la magistratura ha reagito duramente temendo, in realtà, di perdere potere corporativo, anche se, ufficialmente, paventa il pericolo del venir meno dell'indipendenza del PM, che diverrebbe vulnerabile al potere politico e gerarchicamente subordinato (cosa di cui non vi è traccia in nessun passaggio del testo della riforma). Ma i guai peggiori sono sorti quando di quella che doveva essere una battaglia di principio, assolutamente trasversale, si è invece appropriata la politica. I toni del dibattito si sono immediatamente innalzati a livelli inaccettabili di aggressività, la sterile propaganda ha preso il sopravvento determinando repentini quanto drastici ripensamenti in molti parlamentari dell'opposizione all'attuale governo, che in passato si erano dichiarati favorevoli alla riforma addirittura sottoscrivendo documenti in cui veniva definita "ineludibile". Gli stessi che ne sono oggi accerrimi oppositori, cavalcando la *fake news* dello sbandierato pericolo derivante dal presunto assoggettamento del PM al governo, dimenticando, evidentemente, che l'odierna unitarietà delle carriere è in perfetta sintonia con il volere del ministro fascista Dino Grandi, che di ciò fece vanto. Occorre quindi farsi carico di promuovere una corretta informazione fra tutti coloro che non hanno gli strumenti tecnici per cogliere l'essenza del problema al fine di evitare che si lascino ingannare dagli slogan diffusi dai sostenitori del NO che, in alcuni casi, hanno raggiunto livelli di vera e propria mistificazione, arrivando perfino ad accostare gli esiti dell'eventuale approvazione della riforma ad esecrabili fatti di violenza accaduti all'estero. Occorre far comprendere che, non solo l'indipendenza del PM non è in discussione, ma anche che, è vero, questa riforma non accelererà i tempi dei processi né risolverà tutti i problemi della giustizia, semplicemente perché non è e non è mai stato questo il suo scopo. Occorre sgombrare il campo dall'inganno secondo il quale la separazione tra giudice e PM "*esiste già*", perché la semplice separazione delle funzioni non è sufficiente ad escludere una commistione ordinamentale in punto di nomine, trasferimenti, incarichi, provvedimenti disciplinari e così via. Soprattutto, occorre far comprendere le ragioni di ciò che costituisce il vero motivo di strenua resistenza della magistratura e dei sostenitori del No all'introduzione della riforma: il sorteggio dei componenti del CSM. Ogni singolo magistrato supera un concorso pubblico che lo abilita a giudicare fatti gravissimi con potenziali notevoli ripercussioni sulla vita delle persone, non si comprende quindi perché non dovrebbe considerarsi idoneo a decidere su nomine e incarichi dei suoi colleghi.

Il fenomeno delle correnti ha fatto gridare allo scandalo, ma molti sembrano averlo dimenticato in nome di quel potere che, evidentemente, "*logora chi non ce l'ha*".



La Costituzione e il buon senso militano per il Sì.

È davvero incomprensibile in base a quali itinerari logici i fautori del NO al referendum sulla separazione delle carriere si proclamino poi strenui difensori della Costituzione e dei suoi valori fondativi.

Si tratta, infatti, della stessa Costituzione che dichiara il magistrato soggetto alla legge (e non a logiche corporative) e ambisce ad un processo che si celebri davanti ad un Giudice terzo (esattamente l'obiettivo che la separazione delle carriere mira finalmente a raggiungere).

È quella stessa Costituzione che reputa i cittadini maggiormente garantiti da un Giudice reclutato tramite un concorso diverso da quello del PM; da un Giudice che non condivida il medesimo percorso di formazione e aggiornamento con chi è istituzionalmente deputato ad accusare; un Giudice la cui carriera non dipenda dalle decisioni dei PM più influenti nei giochi correntizi; un Giudice, insomma, che non viva il PM come un collega, ma come una parte.

La carriera unica è invece un retaggio del regime fascista, risalendo l'ordinamento giudiziario del 1941.

La vittoria del Sì consentirebbe alla Carta fondamentale di eliminare quest'incrostazione del fascismo, adeguando il suo testo al tessuto valoriale di fondo che la caratterizza e che si colloca agli antipodi di un'antica cultura inquisitoria figlia del regime.

Tanto ciò è vero che a favore della separazione delle carriere si era pronunciato Giuliano Vassalli, combattente nei gruppi partigiani e padre del modello accusatorio importato in Italia col nuovo codice di procedura penale.

D'altronde, contrariamente alle fantasiose ricostruzioni dei fautori del NO, il PM non è assolutamente destinato a diventare un super poliziotto giacché il suo ruolo rimane identico, con il beneficio che, al contrario di oggi, qualsiasi sua richiesta sarebbe vagliata col rigore che si addice ad un Giudice realmente terzo.

La magistratura, inoltre, non verrebbe sottoposta in alcun modo all'Esecutivo giacché la legge di riforma costituzionale continua a rimarcare espressamente la sua totale indipendenza.

In questo senso, la separazione tra i CSM si erge a elemento essenziale per portare a compimento il principio di terzietà e imparzialità del Giudice, la cui carriera non deve in alcun modo essere influenzata dal PM (pena il rischio di condizionamenti).

Hanno ragione quanti rammentano l'elevata percentuale di sentenze di assoluzione, ma non si deve dimenticare l'altissimo numero di imputazioni totalmente infondate che giungono a giudizio e che, ovviamente, qualsiasi giudice non può che rilevare, arrendendosi all'evidenza.

La sostanziale assenza di controlli effettivi sulla fondatezza della maggiore parte delle notizie di reato che, seguendo canali puramente burocratici, pervengono a dibattimento senza che un PM o un GIP abbiano compiuto un vaglio, preferendo apporre delle firme in calce a moduli, determina scontate assoluzioni.

Il problema della carriera unica si tocca con mano nel corso delle indagini preliminari relative a ipotesi investigative che fanno rumore sui media, in cui il GIP tende ad appiattirsi sul PM (concedendo in modo quasi automatico intercettazioni e misure cautelari), in fase di udienza preliminare, dove il GUP continua a rinviare immancabilmente a giudizio l'imputato, quando si tratta di decidere questioni incerte e controverse, che sfuggono a un'applicazione meccanica della legge, coinvolgendo la sensibilità del giudicante (come quando si valutano indizi e prove), allorché, soprattutto in primo grado, il giudice fatica a dare torto a un PM il quale abbia investito in un processo moltissimo in termini di impegno, visibilità e di reputazione, non potendo permettersi di perderlo.

Insomma, al di là di slogan frutto di un dogmatismo corporativo che sta adulterando il funzionamento della magistratura italiana, non vi sono argomenti seri per contestare una riforma così importante per allineare il nostro paese alle democrazie avanzate, perché: i) Giudice e PM devono seguire due percorsi formativi separati, uno abbeverandosi alla cultura della giurisdizione, l'altro a quella dell'investigazione, senza alcuna commistione tra le due impostazioni intellettuali, pena, anche, l'ingenerarsi di inevitabili affinità elettive tra i due; ii) Giudice e PM devono essere sottoposti a due sistemi di reclutamento diversi, corrispondenti alle differenti attitudini che devono dimostrare dopo il periodo formativo; iii) l'indipendenza e terzietà, soprattutto intellettuale, del Giudice, è la migliore garanzia per evitare gli abusi connaturali a impostazioni inquisitorie e per creare negli investigatori una vera cultura del risultato; iv) il PM chiede e solo un Giudice davvero autonomo, scevro da pregiudizi dettati da un percorso formativo e professionale comune, dispone; v) nel nostro sistema, la carriera unica, lungi dall'aver accentuato la cultura della giurisdizione, ha impregnato di venature inquisitorie la funzione giudicante; vi) due CSM distinti evitano che le carriere dei Giudici siano condizionate dai PM più potenti nella corporazione, con tutte le conseguenze sulla loro indipendenza di giudizio nei processi che contano; vii) il sorteggio dei membri dei due CSM si confida spezzi il mercato delle nomine tra e nelle correnti, che mortifica il merito dei migliori, premiando i magistrati che, anziché impegnarsi nello svolgimento delle loro delicate mansioni, impieghino il loro tempo per fare politica; viii) l'istituzione di un Alta Corte che si occupi dei procedimenti disciplinari, si spera elimini la sostanziale impunità determinata da una giustizia domestica, gestita, ancora, secondo logiche di scambio tra correnti.

Tutti noi avvocati penalisti conosciamo figure di magistrati talmente elevate da essere indipendenti per natura, da generare un sentimento di intima fiducia, al di là se ci danno ragione o torto, ma i cittadini devono potersi affidare alle regole e non alla buona volontà dei migliori.

Senza questa riforma è chiaro che il sistema accusatorio sembra un gigante su piedi di argilla, che può essere scosso facilmente da un Giudice che reputi le sue ritualità meri cavilli anziché fondamentali presidi di garanzia.

Al di là, quindi, delle proprie opinioni politiche, bisogna votare guardando al merito della riforma e, predisponendosi in quest'ottica, non si può che votare decisi SI.



Carla Manduchi

“La separazione, di fatto, dopo la riforma Cartabia, già c’è perché è permesso solo un cambio”.

“Solo” un cambio a volte è troppo!

Uno che per trent’anni si è mosso nell’ottica dell’accusatore di parte come potrà mai porsi da un punto di vista *super partes*?

E comunque riguarda il cambio delle funzioni; la riforma mira a separare le carriere, cosa che costituisce un *plus* culturale.

“Mina l’indipendenza della magistratura”.

Anche questo è un falso argomento, la tutela dell'autonomia della magistratura rimane tale nella novellata norma costituzionale. Le illazioni sulla sottoposizione di p.m. ad esecutivo sono solo processo alle intenzioni.

È vero piuttosto il contrario. Come diceva Calamandrei *“il magistrato dovrebbe mangiare sempre da solo”*.

Qualsiasi votazione implica l'esistenza di candidati e con loro di correnti: che configurano dei centri di potere e rendono non liberi. Le vicende che hanno attinto il CSM negli anni scorsi hanno reso evidente lo squallore che permea il sistema. Anche Falcone fece le spese di quel tipo di CSM schiavo delle correnti.

Ben venga finalmente il sorteggio, ad eliminare il correntismo e i suoi effetti nefasti.

“La riforma non servirà a migliorare lo stato della giustizia”.

Le problematiche della giustizia sono molte: questa riforma non le risolverà tutte, ma se mai si comincia da qualche parte, mai si finisce. Intanto si vuole dare attuazione all'art. 111 della Costituzione: *“Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”*.

“La separazione delle carriere mina l'assetto democratico del paese”.

Anche in questo caso è vero il contrario: nei paesi democratici vige la separazione delle carriere (come per esempio, Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, USA, Giappone, Canada, etc.); l'unificazione delle carriere persiste in paesi il cui tasso democratico è discutibile (Turchia, Russia, Iran, Cina, Venezuela, Egitto, Pakistan e Romania e Ungheria).

La stagione di mani pulite ha portato il paese a toccare momenti davvero bui della democrazia: la riforma mira proprio al contrario, restituire alla magistratura il ruolo che le hanno assegnato gli Illuministi e i padri costituenti.

“L'alta corte rimane politicizzata”.

Questa affermazione è smentita *ictu oculi* dalle modalità di composizione della stessa prevista per legge.

L'Alta Corte è composta da **quindici giudici**, tutti estratti a sorte, ad eccezione di tre componenti nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio.

Le ragioni del SI hanno istanze storiche fondamentali, che non possono essere ignorate.

Una grande riforma ha investito il diritto processuale penale italiano nel 1989 con l'approvazione del codice Vassalli che ha sostituito il vecchio codice Rocco, di epoca fascista.

Scopo della riforma, abbandonare l'arcaico rito cd. “inquisitorio”, sviluppatosi nei paesi cattolici sotto la “Santa Inquisizione”, e trasformare il processo nel rito cd. “accusatorio”, proprio dei sistemi moderni e che fonda le sue basi sul gioco delle parti, accusa/difesa, sotto la visione di un giudice terzo, arbitro *super partes*, come vuole l'art. 111 della Costituzione.

Il rito accusatorio ha resistito nei paesi anglosassoni, che si sono fatti custodi degli altissimi e rigorosissimi insegnamenti del diritto romano.

Il rito inquisitorio affonda le sue radici nel medioevo: il giudice (nelle file ecclesiastiche) è attore, inquisisce e non trova limiti. In questo fosco quadro, irrompono la Rivoluzione francese e gli illuministi; Montesquieu conia il brocardo dorato: i giudici sono la bocca della legge.

Ma la Restaurazione si fa sentire e reimpone un sistema inquisitorio ibrido.

Il codice Rocco che allestisce una organica “controriforma”. Spira autoritarismo fobico nella codificazione 1930: vuole essere ed è un sistema antigarantistico.

Finalmente viene alla luce il nuovo codice il 24 ottobre 1989: rito accusatorio. Ma l'operazione rimane incompiuta, storia di una latenza inquisitoria nell'indole italiana.

Non è stato infatti compiuto l'ultimo passo: la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti.

Tale mancanza ha reso il nuovo codice zoppo. Lo insegnava Giuliano Vassalli, rimpianto maestro, *“Senza separazione delle carriere il mio codice non funzionerà”* (Financial Time, 1987), ma anche Giovanni Falcone, avvertiva sul nuovo codice: *“Inevitabilmente per il suo funzionamento occorre una profonda trasformazione dell'ordinamento giudiziario e non è pensabile né logicamente plausibile in un codice che accentua vistosamente le caratteristiche di parte del P.M. pensare che le carriere dei magistrati del pubblico ministero e quelle dei giudici potranno rimanere ancora a lungo indifferenziate”*.

Come fa a essere terzo un giudice compagno di banco del P.M., la cui carriera viene decisa dallo stesso organo che si alimenta di correnti e che si compone di giudici e pm, che decidono su disciplina e uffici direttivi?

E adesso la parola passi al popolo sovrano, che dovrebbe ricordarsi di chiedersi secondo quali regole voglia essere giudicato.



Fabrizio Merluzzi

L'articolo 2 della Legge delega prevedeva espressamente: *il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio secondo i principi ed i criteri che seguono...*

Coerentemente a tale impostazione la struttura del codice di rito è stata realizzata dal delegato ponendo agli artt. 1 e seguenti la funzione e la figura del Giudice quale esercente la Giurisdizione presentandolo tra "i soggetti" del processo in modo marcatamente distante dagli altri soggetti e perno centrale del contraddittorio.

Il processo tendenzialmente accusatorio (il nostro attua i caratteri del sistema accusatorio, ma non lo copia dalle altre esperienze giudiziarie) non può non avere nella terzietà del Giudice rispetto agli altri soggetti del processo la spina dorsale dell'intero percorso processuale, dalla fase delle indagini sino al sistema delle impugnazioni.

La riforma dell'art. 111 della Costituzione nel 1999 ha sugellato ulteriormente questo aspetto ove, oltre alla costituzionalizzazione del *giusto processo*, ha esaltato ulteriormente il tema del contraddittorio e della parità delle armi innanzi ad un Giudice che non deve solo essere imparziale, ma anche terzo e cioè non legato in alcun modo agli altri *soggetti*.

Non riesco dunque a comprendere le ragioni dei sostenitori del no e gli allarmismi denunciati il pericolo della democrazia in Italia, rispetto alla stretta e coerente separazione delle funzioni tra chi giudica e chi accusa o difende.

Non vedo nella creazione di due distinti Consigli Superiori il pericolo di una Magistratura servente della politica o nella creazione dell'Alta Corte disciplinare una Magistratura ricattata, impaurita, indebolita e senza più alcun potere di esercitare la Giurisdizione.

Ma come è giusto che sia occorre ascoltare le ragioni degli altri e verificare se in esse si annidino paure giustificate o residui, invece, di una concezione del processo penale come struttura sacrale (amministrata dai soli sacerdoti del diritto), da non poter mai porre in discussione.

Si dice che questa non è la riforma della Giustizia, ma della sola magistratura e che non solo i cittadini non ne trarranno alcun beneficio, ma che i processi continueranno ad essere interminabili affezioni di dolore.

Certamente questa riforma non cambierà la durata dei processi né costituirà una demiurgica eliminazione di dolorose affezioni per coloro che li subiranno. Il suo scopo è innanzitutto filosofico e vedrà i suoi frutti quando, attraverso essa, si formerà una nuova cultura del processo e della terzietà ed imparzialità del giudice.

Una cultura che permetterà ai cittadini ed ai giornalisti (spesso anche ai politici) di saper distinguere tra chi accusa e chi giudica e, soprattutto, di affrancare il giudice dalla schiacciante pressione - anche mediatica - che accompagna le inchieste delle procure od alcuni procuratori *sacerdoti* della Giustizia.

Una nuova cultura che disarticoli le tante tentazioni della Giustizia mediatica, degli show in cui si celebrano processi -con tanto di plastici e coreografie- ancora in fase di indagini in nome del diritto all'informazione (che tante condanne ci è costato in realtà proprio dalla CEDU) ed in realtà dipendente da una degenerazione culturale figlia degli anni ottanta-novanta della "Milano da bere" dove tutti diventano giuristi, delle veline o delle monetine lanciate contro i politici.

Una nuova cultura che restituisca il giudice alla sua funzione e lo ponga ben distante da chi accusa o difende. La sua è un'altra storia.

Il sorteggio -temperato per i laici e puro per i togati requirenti e giudicanti- eliminerà la responsabilità degli eletti di fronte agli elettori e non assicurerà la cultura del modello di giudice che tanto viene alimentato dal pluralismo delle idee.

Premesso che non sono mai stato contrario all'associazionismo della magistratura ed alla auspicata necessità di costruire un modello di giudice frutto della sintesi di quel pluralismo, non comprendo come questi nuovi C.S.M. potranno incidere su tali temi trattandosi di organismi di alta amministrazione che non devono avere nulla di politicamente rappresentativo.

Piuttosto, anche volendo prescindere dall'Hotel Champagne, nessuno potrà negare come le correnti, abbandonando il percorso di fucina delle idee e del pluralismo democratico, si siano trasformate in piccole lobby che, interagendo tra di loro, hanno costituito una vera e propria mortificazione della meritocrazia, con scambi e cortesi doni proprio fra le varie correnti apparentemente l'una contro l'altra armate, ma solidamente e solidalmente premiate in modo proporzionale rispetto ai voti raccolti, esattamente come avviene in parlamento per i partiti politici.

Quanto all'Alta Corte disciplinare, vedremo se le paure e le grida di dolore che provengono dai sostenitori del no troveranno terreno effettivo perché molto dipenderà dalle leggi di attuazione, ma non comprendo, ancora una volta, perché questa dovrebbe comportare una magistratura servente ed impaurita dalla politica, se la sua composizione rimarrà con una maggioranza qualificata di togati che sapranno sapientemente e con competenza arginare eventuali pulsioni punitive ed evitare però, l'immunità pressoché totale e permanente anche di fannulloni od incompetenti.

Sarà un percorso lungo il nostro, ma è una strada segnata dal 1987, rivitalizzata nel 1989, rafforzata nel 1999 che ci impone di cambiare cultura ponendola al pari delle grandi democrazie e ridisegnare i rapporti tra chi giudica e chi accusa o difende. Probabilmente finiranno di percorrerla in nostri figli (per me ormai i nipoti), ma è un'eredità che abbiamo il dovere di lasciargli dopo i tanti disastri di cui è stata disseminata la nostra storia che in realtà affondava le sue radici nell'idealismo giuridico.

Riccardo Olivo

Man mano che si avvicinano le date del referendum le contrapposizioni tra i fautori della riforma costituzionale e quelli schierati per il no, si fanno sempre più accese.

In un certo senso è normale che ciò avvenga ma, quando si superano i limiti di un dibattito civile, sarebbe necessario che tutti ridimensionassero i toni per evitare che gli elettori, generalmente non abituati a confrontarsi con temi specialistici, finiscano per confondere del tutto su cosa siano chiamati ad esprimersi.

Facendo da molti anni il mestiere di penalista, mi è stato chiesto frequentemente cosa pensassi del referendum e come mi sarei espresso.

Alla risposta, per me ovvia, che avrei votato per il sì, è stato assai spesso obiettato, sia pure con argomentazioni diverse, che in questo modo avrei favorito il governo in carica.

Ritengo scontato che questa diffusa ed estrema politicizzazione del referendum, con toni davvero inaccettabili, danneggi un po' tutti e non consenta di comprendere il senso dei quesiti che ci verranno sottoposti.

La raccomandazione che mi sono permesso di fare agli interlocutori non addetti ai lavori, ma che ritengo utile per tutti, è quella di leggere il testo dei brevi e pochi (sette in tutto) articoli della Costituzione che la legge sottoposta a referendum intende modificare.

In realtà, tolti quelli che si limitano ad aggiunte soltanto nominalistiche, gli articoli da leggere, e cercare di comprendere, sono soltanto due: l'art. 3 e l'art. 4 della legge costituzionale che sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 104 e 105 della Costituzione.

Con ciò non intendo banalizzare il significato delle modifiche ivi contenute - che anzi sono di fondamentale importanza perché realizzano, come molti avvocati penalisti fanno, il completamento del sistema processuale accusatorio introdotto nel 1989 - ma vorrei che tutti ci si potesse confrontare su ciò che effettivamente verrà modificato e non su quanto potrebbe accadere qualora tali cambiamenti dovessero essere introdotti nel nostro ordinamento.

Così facendo si scoprirebbe che l'incipit del nuovo art. 104 Cost., circa l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere risulta immutato e che la separazione delle carriere dei magistrati non determina alcuna limitazione di tale fondamentale prerogativa, in particolare, per i pubblici ministeri.

L'articolo prosegue poi con l'indicazione di due distinti CSM e ciò pare funzionale ad attuare l'effettività della separazione delle carriere, che non può consistere solo nell'impedire il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante - che in effetti è già oggi notevolmente limitato dalla 'Cartabia', come obiettano i detrattori della riforma - ma piuttosto non consentire che i giudici decidano su trasferimenti, valutazioni di professionalità ed attribuzioni di funzioni direttive dei pubblici ministeri e viceversa, mantenendo tra le due categorie, oltre alla colleganza, una interdipendenza che non può di certo realizzare una vera terzietà.

Entrambi i CSM sono presieduti dal Presidente della Repubblica e tanto conferma la sua posizione di garanzia, in continuità con la previsione dei Costituenti.

Coerente col sistema è certamente anche la previsione che ne facciano parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione.

Segue la modifica che fa certamente più discutere, rappresentata dall'estrazione a sorte dei componenti dei Consigli Superiori.

Francamente si tratta di una modalità di selezione che non può entusiasmare ma essa appare naturale e, forse, ineludibile conseguenza delle distorsioni determinate dal ruolo nefasto giocato in materia dalle correnti di cui si compone l'Anm.

Altra perplessità può determinare il criterio per la scelta dei componenti laici dei due Consigli perché l'estrazione a sorte, in questo caso, è preceduta dalla formazione, ad opera del Parlamento in seduta comune, di un elenco di professori di materie giuridiche e di avvocati con esperienza almeno quindicennale.

La critica dei sostenitori del no consiste nella considerazione che i componenti laici, che come ora rappresentano un terzo dei membri, sarebbero espressione della maggioranza parlamentare mentre quelli togati apparterrebbero a correnti ed orientamenti 'politici' determinati solo dalla sorte.

Non mi pare, tuttavia, che la situazione differirebbe in modo significativo rispetto a quanto accade oggi ed anzi il sorteggio pure dei componenti di estrazione parlamentare migliorerebbe l'attuale sistema di scelta ad personam di esperti graditi alla maggioranza.

La modifica dell'art. 105 Cost. consiste essenzialmente nell'eliminazione dalle competenze dei due Consigli della giurisdizione disciplinare che verrebbe attribuita ad un'Alta Corte, composta da quindici giudici, tre nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, tre dal Parlamento in seduta comune mediante estrazione a sorte da un elenco di professori ed avvocati con anzianità di almeno venti anni e complessivamente da nove magistrati (sei giudicanti e tre requirenti) pure estratti a sorte ma soltanto tra quelli che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Le decisioni dell'Alta Corte disciplinare sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte in diversa composizione.

Ora, a parte la condivisibile considerazione che tale Corte determinerà un aggravio di costi per l'amministrazione della giustizia, poiché per il suo funzionamento saranno necessarie non lievi risorse (come avverrà anche per lo sdoppiamento del CSM), la sua istituzione a me pare idonea a costituire un migliore e più efficiente sistema per giudicare la rilevanza sul piano disciplinare degli errori giudiziari e rappresenti, così, una garanzia per tutti e che non sia destinata a limitare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, dotata di una robusta maggioranza all'interno dell'Alta Corte.

A quest'ultimo riguardo è utile considerare che tutte le garanzie costituzionali previste a specifica tutela dell'immovibilità ed indipendenza della magistratura sono rimaste invariate, giacché gli articoli che le contengono o non vengono modificati dalla riforma (art. 108) o, come detto, contemplano mere aggiunte lessicali (106 e 107).

In definitiva, a me sembra che, esaminando con serenità il testo della riforma, non si possano condividere i timori, da taluni avanzati, in ordine ad un'alterazione dell'equilibrio dei poteri su cui si fonda il sistema democratico.

Viceversa, la separazione delle carriere - che ne rappresenta meritoriamente il fulcro - contribuirà a realizzare il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione, determinando l'effettiva terzietà del giudice che, a sua volta, costituisce il cardine del nostro sistema accusatorio, nell'interesse di tutti.

Stefano Pazienza

Voterò Sì perché nella Giustizia, e quindi nei Magistrati, sembriamo avere più fiducia noi sostenitori della riforma rispetto all'ampia platea dei sostenitori del NO, Magistrati compresi.

E lo dico senza alcuna ironia, o *vis* polemica.

Trovo, infatti, che alcune delle argomentazioni utilizzate da chi si oppone alla riforma siano profondamente irrispettose verso gli stessi Magistrati.

Faccio un esempio, piccolo ma a mio parere emblematico.

Qualche settimana fa, il segretario dell'ANM ha pubblicato sui social network un post in cui, ad accompagnare una fotografia ritraente il brutale omicidio dello statunitense Alex Pretti da parte degli agenti dell'ICE a Minneapolis, vi era il seguente commento: *“anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella democrazia al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio. Giusto dire No”*.

Il post è stato rimosso dall'autore stesso dopo poche ore, ma non saprei dire se questa sia un'attenuante o un'aggravante.

Il ragionamento del post è palese: tra i rischi di una riforma sarebbe anche quello di rendere impuniti gli *omicidi di Stato* (concetto peraltro importantissimo in ambito storico o giornalistico, ma fattispecie inesistente dal punto di vista giuridico) e ciò perché, si suppone, i Pubblici Ministeri non avrebbero più la forza di punire i “potenti”.

Poiché chi lo ha scritto svolge attualmente proprio le funzioni di Pubblico Ministero, mi viene voglia di porre una domanda al mio interlocutore: ma veramente, se un domani vincessero il Sì, Lei da Pm eviterebbe di fare indagini “scomode”, nascondendo la testa sotto la sabbia, pur di non scontentare il potere politico?

E, volendo generalizzare la domanda, gli chiederei se crede che la maggior parte dei suoi colleghi agirebbero in questo modo.

Perché io, da Avvocato spesso critico nei confronti della Magistratura, ritengo un'idea del genere profondamente svilente per la professionalità, la dedizione e anche il coraggio che la stragrande maggioranza dei Pubblici Ministeri dimostrano ogni giorno nel proprio lavoro.

Costoro, secondo me, continueranno a volgere il proprio mestiere in modo esattamente identico ad oggi, anche perché garantiti dal fatto di restare *“un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”*, come recita e continuerà a recitare l’art. 104 Cost.

L’argomentazione, quindi, oltre che totalmente disancorata ai dati normativi, rivela una fortissima sfiducia (secondo me profondamente ingiusta) nella categoria dei Pubblici Ministeri, che sembrerebbe formata da persone disposte a piegarsi alle volontà del potere politico, se solo il referendum confermasse la riforma costituzionale.

Mi permetto una riflessione ulteriore.

Vorrei, infatti, chiedere al mio interlocutore come è possibile che i sostenitori del NO riescano contemporaneamente a sostenere due tesi antitetiche, l’una che vede il rischio di un Pm che diventa una Don Abbondio pronò alla politica e l’altra che paventa il rischio di trasformazione del PM in un “superpoliziotto”, obnubilato da una volontà punitiva e privo di cultura garantista.

Peraltro, anche in questo caso mi resta il dubbio di come una novella normativa (seppur di rango costituzionale) possa comportare, a mo’ di riflesso pavloviano, una rivoluzione antropologica nelle tante persone che oggi svolgono le funzioni di Magistrato del Pubblico Ministero, che passerebbero, da un giorno all’altro, dall’essere i primi baluardi del garantismo a novelli Torquemada, per il solo fatto di essere separati, nella carriera professionale, dai Magistrati giudicanti.

Vorrei, quindi, tranquillizzare i tanti sostenitori del NO che temono che la riforma comporterà un Armageddon della giustizia italiana.

Sono abbastanza fiducioso nella Magistratura da pronosticare che, anche in caso di vittoria del SI’, il 24 marzo ci sveglieremo con dei Pubblici Ministeri che proseguiranno il proprio lavoro senza sentirsi sottoposti ad alcun altro potere (come sancito dalla Costituzione) e senza percepirsi improvvisamente degli Avengers, restando, invece, quel che sono e che saranno anche in caso di riforma: dei Magistrati.



Sara Petella

Immaginiamo una delle storie di ordinaria in-giustizia che tutti abbiamo vissuto – e viviamo – nella vita professionale. Andrea è un imprenditore di provincia. Un giorno riceve un avviso di conclusione delle indagini preliminari per un presunto reato tributario. La notizia finisce sui giornali locali, i clienti si allontanano, le banche diventano diffidenti. Dopo diversi anni tra indagini e udienze, Andrea viene assolto perché il fatto non sussiste. Nel frattempo, però, la sua azienda è fallita, la sua reputazione compromessa e la sua vita privata ha subito ripercussioni dalla vicenda.

Questo è uno degli esempi di un sistema che troppo spesso fa fatica a garantire tempi certi, equilibrio tra chi accusa e chi giudica e la fiducia dei cittadini nella giustizia.

È proprio qui che si colloca il senso della riforma costituzionale della giustizia: non si tratta di uno scontro ideologico, bensì di un tentativo – atteso da oltre trent’anni – di rendere il sistema più equo, più trasparente e, in generale, più efficiente.

Punto centrale del dibattito è ovviamente quello della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Votare Sì significa chiarire i ruoli: chi accusa e chi giudica restano entrambi indipendenti, ma seguono percorsi diversi. Questo meccanismo consentirebbe di rafforzare l'indipendenza del giudice, ponendolo davvero "terzo" rispetto alle parti. Solo così per la difesa sarà davvero possibile confrontarsi ad armi pari con l'accusa.

Altro nodo cruciale è quello relativo al funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura, il CSM. Votare Sì vuol dire introdurre criteri più trasparenti nella nomina dei membri del CSM e meccanismi di selezione meno condizionati dall'appartenenza alle correnti, che oggi incide sulla percezione di indipendenza.

Chi non vorrebbe una giustizia efficiente e responsabile? Votare Sì si riflette su quei processi che durano dieci o quindici anni e che non rappresentano una garanzia per nessuno. È vero che questo intervento costituzionale chiarisce soltanto i principi e gli assetti organizzativi, senza intervenire sulle cause strutturali della lentezza, ma è altrettanto vero che la legislazione ordinaria potrà effettivamente impattare sulla velocità giudiziaria, pur salvaguardando i diritti: una giustizia più rapida, per tornare all'esempio di Andrea. Del resto, già percorsi professionali distinti tra PM e magistrati giudicanti, renderebbero più semplice: la programmazione, la distribuzione del personale tra procure e tribunali, l'intervento sulle inefficienze.

Votare Sì non è contro qualcuno: è a favore di una giustizia più equilibrata, più credibile, più vicina ai cittadini. Votare Sì non significa indebolire la magistratura, ma anzi: rafforzarla dal punto di vista delle autonomie, separandola dalle dinamiche interne meno trasparenti.

Queste regole costituzionali rappresentano solo l'architettura di fondo della riforma. È naturale che ad esse dovranno seguire investimenti, organizzazione, digitalizzazione e personale amministrativo. Ma, se l'architettura è ben definita, anche il funzionamento quotidiano può migliorare.

Tornando all'esempio di Andrea, la vera domanda è: ma un cittadino può sentirsi pienamente tutelato in un sistema che impiega anni per accertare la verità e in cui i confini tra chi accusa e chi giudica non sono percepiti come nettamente distinti? Se la risposta è no, allora questa riforma rappresenta un primo passo nella direzione di una giustizia più moderna, più equilibrata e più vicina ai principi e alle libertà di uno Stato di diritto.



Cesare Placanica

La battaglia per la separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici, di cui oggi si discute, viene portata avanti già da oltre trent'anni dall'Unione delle Camere Penali.

In questi mesi di campagna referendaria, abbiamo tutti dato corso ad una percussiva diffusione delle "ragioni del Sì", per compensare gli equivoci (spesso causati da una totale disinformazione), sorti intorno alla *ratio* della riforma e che sono la conseguenza di una strumentale - nonché dannosa! - politicizzazione della questione.

Intanto, perché il tema della separazione delle carriere non ha alcuna estrazione politica, né di destra, né di sinistra.

Anzi, se proprio dovessimo dare un'etichetta politica a questa riforma, allora, la dovremmo certamente considerare in qualche modo "di sinistra", in quanto traduzione di un percorso socio-culturale che impedisce eccessi di autoritarismo a chi detiene un grande potere - come accade invece in questo momento in capo al "blocco unico P.M. + Giudici".

Infatti, ove si attuasse la separazione, vero protagonista diventerebbe il giudice, il quale, con maggiore autonomia ed indipendenza, potrebbe esercitare il suo ruolo di garante del rispetto dei diritti dei cittadini nei confronti della pretesa punitiva del P.M.

All'obiezione che quest'ultimo possa diventare un potentissimo "super poliziotto", si deve opporre, da un lato, una *solida fiducia* nella qualità e nello spessore dei P.M. che rimarrebbero comunque una categoria della magistratura, accessibile, quindi, mediante un concorso pubblico; dall'altra, una *accresciuta fiducia* nei Giudici italiani, i quali, una volta resi totalmente indipendenti, saprebbero ancor di più evitare distorsioni.

L'argomento propugnato dei sostenitori del No, che attuare simile riforma sarebbe come ammettere di aver avuto sinora una magistratura non imparziale non è altro che una suggestione retorica, che altera l'essenza del dibattito, spostandone il focus su una asserita lesione dell'onorabilità della Magistratura, come se chi sostiene il Sì non avesse rispetto della categoria.

Basta chiedersi: qualcuno pensa che prima dell'introduzione del codice accusatorio si condannassero alla leggera i cittadini innocenti? O che il pubblico ministero, che autonomamente emanava i famosi (e talvolta, vedi caso Tortora, famigerati) "mandati di cattura", considerasse un suo personale nemico l'indiziato? O, ancora, che prima della sentenza della Corte Costituzionale del 1972, i P.M. che interrogavano senza la presenza del suo difensore l'indiziato, con malafede, approfittassero di ciò per intimorire il dichiarante? Certo che no. Anzi, in modo più aderente alla realtà, nella quasi totalità dei casi no!

E, però, a fronte di evidenti criticità di quel sistema, che peraltro non garantiva dalle patologie (quelle che ci hanno imposto la correzione che avete appena letto) si è pensato di migliorarlo introducendo il rito accusatorio. Insomma, per rispondere ad alcuni soloni che probabilmente non hanno mai frequentato un processo: non serve una emergenza democratica per migliorare un meccanismo processuale.

Quanto al sorteggio che, sia detto in estrema sincerità, non è considerato da molti di noi il miglior meccanismo di selezione di qualunque funzione, occorre prendere atto di come lo stesso sia l'unico mezzo in grado di recidere la *mala pianta* del correntismo, i cui effetti sono stati in questi anni devastanti. O si vuol pensare - per fare un esempio concreto di cui sono stato testimone - che un cittadino, giudicato da un presidente di sezione eletto dalla corrente che fa capo al P.M. del suo stesso processo, non abbia diritto a sentirsi preoccupato?

Si tratterebbe, peraltro, di sorteggiare nell'ambito di una categoria di persone che hanno vinto un concorso in magistratura: circa 9.000 individui che quotidianamente vivono in un tribunale e fanno processi e giudicano sulla vita delle persone. Ebbene, se questi individui possono sostenere la responsabilità di irrogare anni di carcere, saranno certamente in grado di deliberare collegialmente sugli scatti di carriere dei colleghi magistrati (o delle loro vicende disciplinari, se si parla della nuova Alta Corte).

Inoltre, la previsione dell'elezione di un terzo dei membri da parte del Parlamento garantirebbe una rappresentanza delle istanze della società civile all'interno degli Organi in questione.

In definitiva, si tratta di una battaglia giusta, costituzionalmente orientata e che merita di essere vinta, a prescindere dall'attribuzione di un colore o di una bandiera.

Si tratta di un complesso di norme che porterebbe a compimento il dettato costituzionale a partire dall'art. 111, proteggendo l'esercizio della giurisdizione da ogni sospetto di condizionamento, valorizzando la centralità della figura del giudice, ancora più terzo ed imparziale, come pretende, appunto, la Costituzione.

Insomma, siamo davanti ad un ulteriore passo avanti di lungo percorso di civiltà giuridica del nostro Paese, che non merita di essere mortificato da logiche di appartenenza, da battaglie conservatrici (come altro definire quella che pretende di lasciare immutato un meccanismo di giustizia domestica?), che sempre e storicamente hanno reso faticosa l'evoluzione dei diritti dei cittadini durante l'intera Storia dell'umanità.

Marta Santamaria

Assai avvilente per l'Avvocato progressista assistere all'attuale discussione sull'imminente chiamata alle urne, tale da trasformare l'oggetto del voto in un referendum sul governo.

Ancora una volta, la giustizia viene strumentalizzata nella prospettiva del perseguimento di fini totalmente estranei all'intento della riforma.

La dialettica politica attorno alla separazione delle carriere restituisce l'immagine di una sterile opposizione per principio, schiava del pregiudizio secondo cui ciò che non proviene da una corrente affine deve essere fermamente osteggiato. Con buona pace dell'interesse della collettività e di tutti coloro che, proprio perché progressisti, avrebbero il desiderio e il coraggio di guardare oltre.

Chi si mostra impermeabile per partito preso dovrebbe, quanto meno, volgere il proprio sguardo all'indietro.

Il tema della separazione delle carriere fu oggetto di un serrato confronto già nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente.

Con la riforma del processo penale del 1989, si è ancor più avvertita l'esigenza di rendere effettivamente concreta e immediatamente percepibile l'equidistanza dell'organo giudicante da tutte le altre parti processuali.

Autorevoli esponenti della magistratura hanno, sin da subito, auspicato la diversificazione della regolamentazione delle funzioni e delle carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti, proprio in ragione del riconoscimento della diversa specificità. Tra i vari, spicca la figura di Giovanni Falcone, le cui parole vengono oggi strumentalizzate nell'ignobile tentativo di sopperire alla mancanza di argomenti convincenti.

L'invito a muoversi in tale direzione era, inoltre, accompagnato dall'esortazione ad abbandonare lo spauracchio della dipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo e della discrezionalità dell'azione penale.

In questa prospettiva, si colloca pure la proposta di legge relativa alla distinzione delle funzioni requirenti e giudicanti e al passaggio da una funzione all'altra, presentata, più di venti anni fa, dai deputati di Rifondazione comunista. La dicotomia delle carriere ha rappresentato, inoltre, una storica battaglia del Partito Radicale.

Numerosi sono stati, poi, i giuristi sostenitori della separazione delle carriere; tra i più illustri Giuliano Vassalli e Giovanni Conso.

Tali sono le oggettive coordinate del perimetro in cui si inserisce il tema oggi dibattuto. Immutate le norme costituzionali a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, l'asserito rischio di controllo politico sulla magistratura, baluardo di una A.N.M. evidentemente carente di argomentazioni, resta scongiurato dalla Costituzione.

Assolutamente infondato, a ben vedere, il paventato allarme circa un pericolo totalitario: ingiustificato slogan, che, in maniera alquanto contraddittoria, omette, peraltro, di considerare che proprio il regime fascista era caratterizzato dall'unitarietà della carriera dei magistrati. Solo la mala fede, poi, può condurre ad evocare il fantasma di Licio Gelli.

La vana ricerca di argomenti contrari alla riforma si traduce in suggestioni propagandistiche di scarsa levatura.

Per avere una chiara visione delle cose, l'elettore progressista non dovrà far altro che sottrarsi alle logiche della contrapposizione partitica.

La separazione delle carriere è un fatto di civiltà. Incontestabile presupposto dell'effettiva parità delle parti sancita dall'art. 111 Cost., si pone in perfetta sintonia con la sostanziale differenza tra la funzione requirente e quella giudicante, cui consegue l'espletamento di compiti profondamente diversi.

Una volta sgombrato il campo dal timore di una commistione tra i poteri dello Stato, resta da domandarsi per quale ragione la magistratura giudicante osteggi fermamente l'attuale riforma.

La risposta non può certo individuarsi nell'attuale possibilità di cambio nelle funzioni del singolo magistrato, tenuto conto che, come continuano a ribadire dal fronte dei contrari, le relative percentuali sono quasi irrilevanti.

La ferma opposizione degli appartenenti alla categoria affonda, probabilmente, le radici nella dimensione corporativa dell'attuale magistratura.

Ben venga, allora, il sorteggio. L'estrazione a sorte, unitamente alla dicotomia delle carriere e alla infungibilità delle funzioni, consentirà di ovviare ai pericoli derivanti da un uso anomalo delle funzioni del CSM e dello strumento disciplinare.

Occhio alle mistificazioni: non si tratta di una legge contro i magistrati, ma di una riforma nell'interesse del Paese.

Abbia il coraggio l'elettore progressista di rifuggire ogni forma di vana polemica e di superare le ostilità derivanti dalla mera opposizione partitica.

Gaetano Scalise

Il dibattito sulla separazione delle carriere è stato avvelenato da una narrazione che fa leva sulla paura. Si sostiene che la riforma metterebbe a rischio l'indipendenza della magistratura, indebolirebbe l'azione penale, comprometterebbe la lotta alla criminalità organizzata e aprirebbe la strada a un controllo politico della giustizia.

Sono affermazioni gravi. E, soprattutto, infondate.

La riforma non sottrae autonomia al pubblico ministero, non ne riduce i poteri investigativi, non introduce alcuna forma di subordinazione all'esecutivo. L'azione penale resta obbligatoria, le garanzie costituzionali restano intatte, l'articolo 104 della Costituzione non viene svuotato ma, al contrario, precisato e rafforzato nella sua architettura.

Chi parla di “PM eterodiretto” descrive uno scenario che semplicemente non esiste nel testo della riforma.

Il vero nodo, che alcuni evitano accuratamente di affrontare, è un altro: l’attuale coincidenza ordinamentale e culturale tra chi accusa e chi giudica. Un’anomalia che non trova riscontro nei principali ordinamenti democratici e che incide, in modo strutturale, sulla terzietà del giudice, soprattutto nella fase delle indagini preliminari.

È proprio in quella fase che il sistema mostra le sue maggiori criticità: proroghe delle indagini accolte sistematicamente, intercettazioni autorizzate quasi automaticamente, misure cautelari convalidate in percentuali prossime alla totalità delle richieste. Non è una critica ai singoli magistrati, ma la constatazione di un assetto che non prevede un reale contrappeso tra funzioni distinte.

La separazione delle carriere non nasce per “indebolire” il pubblico ministero, ma per collocarlo finalmente nel suo ruolo naturale: parte processuale, autonoma, responsabile, forte della propria funzione, ma distinta dal giudice.

Solo così il giudice può essere – ed essere percepito – come realmente terzo fin dall’inizio.

Si afferma poi che questa riforma sarebbe un favore ai potenti, un regalo ai corrotti, un colpo alla lotta alle mafie. È una rappresentazione emotiva che ignora un dato essenziale: la forza della giurisdizione non sta nell’assenza di limiti, ma nella qualità del controllo.

Un processo giusto non ostacola la repressione dei reati gravi: la rende più solida, più credibile, più resistente nel tempo.

Altro bersaglio polemico è il superamento del sistema correntizio attraverso il sorteggio temperato negli organi di autogoverno. Qui il cortocircuito è evidente: dopo anni di scandali, di spartizioni opache degli incarichi direttivi, di logiche associative divenute centri di potere, si continua a difendere un sistema che ha minato dall’interno la credibilità della magistratura.

Il sorteggio non elimina il merito: spezza i meccanismi di cooptazione e restituisce trasparenza.

Difendere l’attuale assetto in nome dell’indipendenza significa confondere l’indipendenza con l’irresponsabilità e l’autonomia con l’autoreferenzialità.

La vera indipendenza si rafforza quando il potere è distinto, controllabile, riconoscibile.

Questa riforma non è contro la magistratura. È contro le distorsioni di un sistema che ha smesso di interrogarsi su se stesso.

Votare Sì significa scegliere un processo penale più equilibrato, più trasparente, più conforme ai principi costituzionali di imparzialità e di eguaglianza delle parti.

È una scelta di garanzia. Ed è, oggi, una scelta di coraggio istituzionale.



Salvatore Sciullo

A poco meno di un mese dal voto, l’occasione storica si sta per realizzare; non possiamo lasciarcela sfuggire e dobbiamo scendere in campo con tutte le nostre energie.

Occorre riportare il confronto referendario su un piano tecnico, evitando sterili scontri, che vanno inevitabilmente a danneggiare il già problematico sistema giustizia.

Una battaglia di libertà e di civiltà giuridica che noi penalisti portiamo avanti da molti anni. La separazione delle carriere è la riforma di cui l'Italia ha bisogno per una giustizia davvero imparziale e libera da qualsiasi condizionamento.

Per un processo penale più giusto.

Abbiamo l'occasione di completare quel lungo percorso iniziato con la riforma del 1989 che ha introdotto il processo penale accusatorio. Un completamento fisiologico e improcrastinabile per un sistema altrimenti irrisolto.

Le vecchie geometrie processuali sono visibilmente inadatte al diverso sistema inaugurato a quel tempo ed è imperativo ritrovare gli equilibri nella compiuta figura del triangolo isoscele con all'apice il Giudice ed equidistanti, con le dovute differenze, Avvocato e Pubblico Ministero.

Con la Camera Penale di Roma siamo scesi nelle Piazze della Città e ci siamo confrontati con la gente comune ed abbiamo constatato quanto sia diffuso il pregiudizio *partitico* frutto del bombardamento mediatico.

In questa campagna referendaria, che purtroppo è degenerata in toni inaspettatamente acrimoniosi, si sono da più parti evocati personaggi e richiami storici, cercando di fornirne una prospettazione del tutto fuorviante.

È un metodo fallace che soppianta indebitamente l'esperienza quotidiana che, con riscontri costanti e obbiettivi, ci induce a Votare SI. Ciò significa portare finalmente a compimento quella riforma rimasta sospesa, per tendere a quel completamento naturale del processo penale rimasto incompiuto da quasi quarant'anni.

Ci siamo così scontrati con quella formidabile falsificazione sul contenuto della riforma che attraverso slogan ha creato ad arte spauracchi e paure che sono completamente estranei al testo normativo in tutte le sue declinazioni, così come riformato e posto democraticamente al vaglio referendario.

Ed allora sta a noi portare avanti con grande determinazione, in questi pochi giorni dal voto, quella grande operazione verità volta a far chiarezza alla gente comune, elidendo completamente quelle paure inculcate dai frontmen e dagli influencer del NO.

Dobbiamo opporci a questa formidabile operazione di mistificazione dei baluardi della riforma posta in essere scientificamente.

Il famigerato mantra della sottoposizione del PM all'esecutivo è del tutto inesistente nel testo della riforma e viene fermamente precluso dalla norma costituzionale.

L'indipendenza e l'autonomia della magistratura della carriera giudicante e della carriera requirente sono i caposaldi del novellato 104. Indipendenza che viene comunque salvaguardata dagli invariati 101 (la Magistratura risponde solo alla legge) e 107 (inamovibilità).

È fondamentale l'importanza di questo percorso che finalmente porterà alla reale ed effettiva separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. E per la sicurezza e la tranquillità di tutti l'articolo 104 della costituzione, così come riformato, testualmente ribadisce l'assoluta autonomia ed indipendenza sia dei giudici che dei pubblici ministeri. Dobbiamo fermarci al dato tecnico e giuridico che la norma, come auspicabilmente riformata, testualmente prevede. Non è affatto corretta la deriva che i sostenitori del no paventano con drammatici e pericolosi destini. Tutto questo non è assolutamente scritto nella nuova norma costituzionale, né conducente a ciò che si tende a sostenere.

Non dobbiamo assolutamente dare una lettura politica e strumentale della norma, ma è necessario che tutti i cittadini facciano una riflessione e una valutazione di natura squisitamente tecnica e giuridica, scevra da indicazioni politiche, al di là del colore politico da ciascuno prediletto. È sicuramente una riforma che porterà una sostanziale ed effettiva parità delle parti del processo accusatorio e quindi tra Pubblico Ministero ed Avvocato, rendendoli equamente distanti dal Giudice, figura terza ed imparziale, assolutamente *super partes*.

Questa piena autonomia si potrà raggiungere solamente con una effettiva divisione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, andando definitivamente ad eliminare quella unicità derivante dall'unitarietà della categoria che ad oggi, come una cerniera, si cementa nella scelta delle promozioni, della carriera, dei trasferimenti e finanche del disciplinare, che inevitabilmente va a ad influenzare e non implausibilmente inquinare.

Ed è proprio in questo modo che possiamo raggiungere quella completa autonomia ed indipendenza assolutamente necessaria per uno Stato moderno civile e democratico quale l'Italia deve essere.

Così come certamente lo sdoppiamento del CSM e l'istituzione dell'Alta Corte sono volte a disinnescare quei terribili gangli del correntismo di cui abbiamo visto gli effetti ferali e fino ad oggi hanno completamente impedito il formarsi dei fisiologici anticorpi al Sistema.

Ed allora sono proprio i numeri che ci devono far riflettere, quelli in fase d'indagine con percentuali bulgare di accoglimento delle richieste del Pm e quelle in fase disciplinare, nonché quelli della logica matematica che ribadiscono che se io ho un insieme 'autonomo ed indipendente' e lo separo in due insiemi 'autonomi ed indipendenti' questi tali rimangono!

Sta a noi riagganciare il significato del voto allo specifico e letterale contenuto reale della riforma. Dobbiamo liberarci dalla cinica scelta bellica di spostare il confronto dalla norma novellata al piano politico e finanche partitico, dobbiamo necessariamente andare nel merito tecnico della riforma che garantirà certamente l'indipendenza della magistratura nella sua netta separazione.

Dobbiamo far capire agli italiani il vero senso della riforma smascherando tutte le fandonie e le gonfiature portate avanti come unici argomenti della campagna per il NO con l'ausilio della grancassa informativa.

La nostra è una battaglia liberale tesa a riequilibrare quel sistema Giustizia che ha data prova ineluttabile di cedimento e non ha saputo rinnovarsi neanche dopo l'implosione del 'caso Palamara'. La ragione storica e reale di questa riforma sta nel voler consegnare ai cittadini un Giudice più libero e più forte nella sua assoluta autonomia ed indipendenza, Libero da qualsivoglia mistificazione correntizia e condizionamenti diretti ed indiretti che possono derivare semplicemente dalla condivisione dei loro rappresentanti sindacali che ne decidono trasferimenti, promozioni e finanche la loro disciplina.

All'interno della quale il PM ha sempre avuto un peso ponderale all'evidenza superiore, ricoprendo per anni le cariche apicali all'interno dell'ANM.

Sta a noi impegnarci e far capire l'importanza di questo riequilibrio necessario volta a risanare questa grave anomalia democratica.

Il nostro obiettivo è rafforzare il Giudice rendendolo più giusto, più sereno e libero nel valutare le richieste della Procura, basta vedere i numeri e le cifre di accoglimento nella fase delle indagini, forse perché inesorabilmente influenzate dal timore delle ripercussioni correntizie sulle proprie carriere.

Allora sta a noi credere e puntare ad un Giudice più libero per una giustizia più giusta. Trasmettiamo la certezza che se qualche paventata deriva dovesse affacciarsi all'orizzonte, saremo noi, come sempre pronti ad ergerci a difesa dei diritti, dei diritti dei più deboli.

In questa dura battaglia dobbiamo ripristinare quel confronto costruttivo, abbassando i toni e riconducendola in quell'alveo naturale dell'analisi della legge confutando con i numeri e l'esperienza quotidiana, consapevoli che dobbiamo poi raggiungere quel terzo tempo dove dal 24 marzo dovremo esser pronti ad agire tutti insieme per far meglio funzionare il sistema giustizia riconoscendo all'Avvocato quel ruolo assoluto che la carta costituzionale ci riconosce.

Siamo da sempre convinti che il processo penale debba essere il luogo dell'accertamento di eventuali responsabilità individuali, nel pieno e rigoroso rispetto delle regole e delle garanzie processuali.

Un processo che deve necessariamente esser celebrato davanti ad un giudice realmente terzo rispetto alle parti processuali, oltre che indipendente ed imparziale (come espressamente stabilito dall'art. 111 cost.).

La separazione delle carriere dei magistrati - tra chi giudica e chi accusa - rappresenta quel fisiologico e naturale approdo di quel lungo cammino di costituzionalizzazione del sistema penale repubblicano.

Un giudice non può dirsi terzo rispetto alle parti processuali se la sua carriera è comune e condizionata da una delle parti stesse: un giudice terzo ha bisogno oltre che dell'indipendenza esterna anche di quella interna, dall'ordine cui appartiene.

Un giudice che deve essere, oltre che apparire, davvero terzo per riacquistare la dovuta credibilità ed autorevolezza di fronte al singolo cittadino processato e della società tutta: perché la delegittimazione della giurisdizione è un pericolo reale per l'intero sistema.

Credo fermamente che attraverso queste modifiche nel massimo rispetto proprio della nostra costituzione, si possa raggiungere quel livello di civiltà processuale imperniata su una vera cultura giurisdizionale degna del nostro Paese, da sempre culla della civiltà giuridica.

Solo un Giudice indipendente ed autonomo, come prevede la Costituzione, può garantire i diritti di tutti.

È questa, in fondo, la prima e solida ragione del nostro Sì.



Francesco Tagliaferri

Chiedere ad un avvocato penalista se è favorevole o meno al referendum sulla separazione delle carriere, è una domanda francamente superflua. Se poi quell'avvocato ha fatto anche parte, a qualsiasi titolo, del circuito delle camere penali, la domanda diventa puramente retorica, se non addirittura provocatoria.

Infatti, l'esigenza di una netta e irreversibile separazione delle carriere non solo è di elementare ed intuitiva evidenza, ma è anche, da almeno trent'anni a questa parte, uno dei principali obiettivi politici dell'avvocatura penale, rappresentando il necessario corollario sia dei caratteri fondanti

dell'attuale codice di procedura penale di impronta accusatoria, sia dei principi del Giusto Processo e della imparzialità e soprattutto della terzietà del giudice, sanciti ora dall'art. 111 della Costituzione, la cui formulazione si deve anche e principalmente all'iniziativa dell'Unione delle Camere Penali, allora guidata da Giuseppe Frigo.

Del resto, è significativo che anche i più strenui avversari della riforma – primi fra tutti gli aderenti all'ANM e gli esponenti dei partiti politici meno sensibili al valore del garantismo – non trovano una sola obiezione al fondamentale requisito, ed agli indiscutibili pregi anche sul piano epistemologico, di una distinzione strutturale ed assoluta tra i tre protagonisti del processo e cioè il pubblico ministero (rappresentante della potestà punitiva dello Stato), l'imputato (assistito dalla presunzione di non colpevolezza e dall'irrinunciabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo) ed il giudice (titolare della funzione giurisdizionale, al quale è riservata l'applicazione della legge nel caso concreto). Ed è un fatto che praticamente tutti gli ordinamenti al mondo che si ispirano al modello accusatorio ritengono inconcepibile un effettivo processo di parti, con il pubblico ministero appartenente allo stesso ordine del giudice e proprio per questa ragione non concepiscono ed anzi escludono la coabitazione strutturale delle due figure.

Invece, le obiezioni si incentrano soprattutto nella prospettazione di tutta una serie di criticità – come ad esempio la sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo o l'accrescimento dei poteri del predetto con il pericolo che possa diventare una sorta di super poliziotto – le quali sono però soltanto potenziali e comunque di là da venire: non è affatto prevista alcuna forma di sottoposizione, così come peraltro non accade nei moltissimi ordinamenti in cui vige la separazione, analogamente non è prevista né la modifica dell'assetto ordinamentale del pubblico ministero, il quale continuerà a godere di tutte le sue prerogative, né quella dell'art. 358 cpp, per cui rimarrà in vita la previsione che egli possa svolgere accertamenti anche a favore dell'imputato, ammesso ma non concesso che tale potere sia stato mai effettivamente esercitato.

È altresì vero che la nuova normativa introduce una serie di novità che vanno però esaminate senza preconette divisioni di schieramento e la cui tenuta dovrà essere valutata verificando l'effettivo funzionamento dei relativi istituti. Penso, ad esempio, non tanto ai due CSM ed al controverso sistema del sorteggio, quanto piuttosto alla creazione dell'Alta Corte disciplinare, nella quale – a mio avviso irrazionalmente ed ingiustificatamente - viene in qualche misura reintrodotta una commistione tra la figura del pubblico ministero e quella del giudice, sia pure ai soli fini disciplinari: molto meglio sarebbe stato istituire due distinti organismi disciplinari, in sintonia con la separazione delle due figure, oppure pensare, in alternativa, ad un'unica Alta Corte competente anche per i provvedimenti disciplinari agli avvocati e dunque comune per tutti e tre i soggetti del processo, così come era stato ipotizzato dall'Unione delle Camere Penali, nel progetto elaborato nel 2009.

In ogni caso, siamo all'ultimo miglio di questa riforma già introdotta e tuttavia speciosamente avversata dalla parte più retriva della magistratura e da quella meno garantista della politica, per cui dobbiamo, con entusiasmo e con impegno, rimboccarci tutti le maniche, affinché sia realizzato quest'ultimo e fondamentale tassello, per portare a compimento la complessa architettura del Giusto Processo, che vede nella separazione delle carriere il suo ineluttabile corollario.

Il dibattito referendario sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente ha assunto toni lontani dall'analisi giuridica.

Provo allora a svolgere un'analisi pacata sulla coerenza sistemica della proposta di Riforma costituzionale.

Innanzitutto, non è vero che l'unicità delle carriere rappresenti una scelta valoriale dei Costituenti. L'esame dei lavori preparatori rivela infatti l'assenza di una decisione definitiva: la Legge Grandi del 1941 – è un fatto! – venne mantenuta per mera necessità transitoria, tanto che l'articolo VII delle disposizioni transitorie prevede espressamente che le norme vigenti si osservino *"fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione"*: un chiaro mandato riformatore rimasto (parzialmente) incompiuto.

Proprio in questa direzione si è mosso il legislatore con l'introduzione del modello accusatorio attraverso il Codice del 1988, fondato su un sistema che presuppone la netta distinzione tra parti processuali e giudice terzo.

Il pubblico ministero esercita l'azione penale; il giudice la valuta e garantisce il contraddittorio. Badate che questa distinzione funzionale non è meramente formale, ma ontologica.

Mantenere l'unicità delle carriere in presenza di un sistema processuale che si fonda sulla separazione delle funzioni costituisce quindi un'anomalia sistematica, ulteriormente accentuata dalla successiva riforma del giusto processo del 1999 che ha elevato a rango costituzionale la terzietà del giudice con la modifica dell'art. 111 Cost.

Una terzietà che non rappresenta una semplice qualità soggettiva, ma un requisito strutturale che esige che il giudice non solo sia imparziale, ma anche appaia tale.

E allora, quando giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso corpo, alla stessa "famiglia" professionale, condividendo carriera e rappresentanza associativa, si genera inevitabilmente un deficit di credibilità percettiva: il cittadino percepisce una vicinanza, una colleganza tra chi accusa e chi giudica che mina la fiducia nella giustizia.

Del resto, l'analisi comparatistica conferma quanto detto: negli ordinamenti accusatori la separazione costituisce regola universale, per citare solo alcuni esempi, in Germania, Francia e Regno Unito. L'Italia rappresenta un'anomalia condivisa solo con Turchia, Bulgaria e Romania, giustificata non da superiori esigenze di tutela dell'indipendenza, ma da inerzie storiche e resistenze corporative.

A queste considerazioni si aggiungono quelle relative al funzionamento del CSM.

Come noto, il sistema delle correnti ha già trasformato l'organo di autogoverno in un'arena di negoziazione politica, ma vi è un profilo ancora più insidioso: l'unicità del CSM genera conflitti di interesse strutturali. I pubblici ministeri componenti dell'organo si trovano a decidere sulla carriera di giudici che hanno valutato le loro indagini, magari archiviandole o assolvendo gli imputati. Un PM che ha visto rigettare richieste cautelari può successivamente sedere nel plenum o nelle commissioni che valutano proprio quel giudice. Questa promiscuità crea situazioni paradossali in cui il valutato di ieri diventa il valutatore di oggi, compromettendo l'imparzialità dell'intero sistema. Il sorteggio temperato per i componenti togati risponde precisamente a queste patologie. Non si tratta di una scelta casuale pura, ma di un meccanismo che mantiene la selezione per competenza ed esperienza, eliminando solo la fase elettorale che alimenta logiche spartitorie. L'obiezione secondo cui ciò sottrarrebbe rappresentatività democratica al CSM muove da un equivoco: il CSM non è un organo rappresentativo politico, ma un organo di garanzia dell'indipendenza giurisdizionale. Se un magistrato giudica cittadini per reati gravissimi, è certamente idoneo a valutare le progressioni di carriera dei colleghi.

Del resto, anche i ministri "subiscono" da sempre il sorteggio per la composizione del Collegio che è competente per le indagini che li riguardano (Tribunale per i Ministri), proprio perché vi è una presunzione *iuris et de iure* di idoneità.

Di fronte a questi argomenti giuridici, a mio avviso difficilmente smentibili, occorre tuttavia anche denunciare la deriva propagandistica del fronte del NO.

L'argomento, brandito con ferocia, secondo cui la separazione indebolirebbe l'indipendenza della magistratura è pura mistificazione: la riforma non modifica le garanzie costituzionali, che restano intatte. Ci si dimentica che l'indipendenza non deriva dall'appartenenza a un corpo unico, ma dalle garanzie normative che la presidiano.

Particolarmente grave, poi, è la posizione assunta dall'ANM.

Non è infatti ammissibile che un'organizzazione di (autoconferita) rappresentanza di un organo costituzionale assuma posizioni apertamente politiche con toni da contesa elettorale, ricorrendo alla disinformazione per schierare i cittadini contro la riforma, *whatever it takes*.

Ancora più inaccettabile è l'atteggiamento di quelle forze politiche che hanno trasformato una questione tecnico-ordinamentale in uno scontro ideologico.

Definire chi vota Sì come portatore di pulsioni antidemocratiche costituisce non solo un insulto all'intelligenza degli elettori, ma anche una mistificazione che impedisce qualsiasi confronto razionale. Si tratta di un atteggiamento demagogico, di una strategia del terrore che mi indigna profondamente e che ritengo, senza giri di parole, vergognosa nonché pericolosa per le tensioni che produce tra i consociati che desiderano esclusivamente essere informati. Radicalizzare il confronto con la mistificazione per trasformarlo in scontro ideologico non è consentito!

La riforma, infatti, non introduce alcuna subordinazione del PM al potere esecutivo, non prevede direzione politica dell'azione penale, non modifica l'art. 112 Cost.

Etichettarla come riforma autoritaria significa ignorare consapevolmente che la separazione ha goduto storicamente di sostegno trasversale, essendo stata discussa, a tacer d'altro, già nella Bicamerale presieduta da D'Alema nel 1997 e inserita nei programmi del centrosinistra.

In conclusione, questa riforma rappresenta il necessario completamento della modernizzazione avviata con il sistema accusatorio.

Non costituisce un attacco alla magistratura, ma il doveroso riconoscimento che giudici e PM svolgono funzioni strutturalmente diverse. Separandoli, si rafforza la credibilità del sistema giudiziario eliminando le apparenze di promiscuità e si neutralizzano i conflitti di interesse insiti in un CSM unico.

Il referendum chiama i cittadini a pronunciarsi su una questione di coerenza del sistema processuale, non su uno scontro ideologico.

Giorgio Vianello Accorretti

Quando mi è stato chiesto di offrire un contributo sul prossimo voto referendario, pensavo sarebbe stato facile esporre il mio sostegno a una riforma da tempo invocata e necessaria. La mia convinzione però è inizialmente venuta meno, trovandomi in realtà quasi senza parole, se non per mantenere l'ovvia conferma sulle mie intenzioni di voto: ciò che fino a poco tempo fa sembrava infatti una risposta quasi scontata, è andata assumendo, nelle settimane che ci avvicinano al referendum, la veste deteriorata di una battaglia ideologica, che per carattere tende ad allontanarmi dall'agone.

Cercando quindi di non cadere nelle ‘trappole’ che i sostenitori del NO portano avanti attraverso distorsioni dal reale ogni giorno più evidenti, ed evitando anche di ricorrere alla scontata retorica sul diritto costituzionale a un giusto processo, credo sia prima di tutto doveroso chiarire che questa riforma sia necessaria non solo dal nostro angolo visuale di avvocati. Sarebbe infatti un grave errore prospettico quello di sentirci noi i protagonisti di qualcosa che, se ci riguarda, non è tanto (o solo) come professionisti, bensì soprattutto come cittadini.

La separazione delle carriere dei magistrati infatti non è un obiettivo corporativo, bensì un traguardo di garanzia per chiunque si trovi a dover vivere da ‘protagonista’ il processo, e non solo nella parte di imputato. Non deve essere mai terreno di (di)sfida tra magistratura e avvocatura, perché nessuno di noi ‘tecnici’ del processo deve avere l’ardire di sentirsi attore principale di qualcosa che ci riguarda solo in via derivata.

Non valgono dunque, a sostegno del SI – se non come aneddotica autoreferenziale – le nostre singole esperienze d’aula: spesso, bisogna ammetterlo, enfatizzate dalla frustrazione di aver scelto una professione in cui il risultato non è in alcun modo correlato all’impegno profuso. Vale, al contrario, la finalità di poter garantire a chi, suo malgrado o per sua colpa, si trova a dover affrontare un processo penale, la consapevolezza di trovarsi in un contesto di equilibrio che, in ogni sua fase, sia nei limiti dell’umano possibile privo di qualsiasi influenza di sistema o di disparità tra le parti.

Quello che ci si deve chiedere dunque, con risposta ovviamente affermativa, è semplicemente – ma la semplicità è spesso il profilo più difficile da cogliere, o da accettare – se il SI porterà nel futuro a una dinamica processuale che, sin dal suo principio, spesso il più delicato, non crei nei cittadini la percezione di trovarsi dinanzi a un giudizio sbilanciato a loro sfavore. Una dinamica processuale che non si presti a facili argomenti di critica sull’operato della magistratura; che non alimenti una sempre comoda – ma mai positiva – polemica di sistema verso un potere dello Stato che negli ultimi anni non ha mancato di far emergere distorsioni interne non comprensibili da parte di chi avrebbe la legittima aspettativa che qualsiasi Magistrato, non solo sia effettivamente tale nel senso più alto del termine, ma mostri anche formalmente di esserlo.

La perdita di fiducia verso la magistratura – al pari di quella che da anni si percepisce verso la politica – è infatti pericolosa, perché relativizza agli occhi del cittadino, sia il legittimo esercizio del correlato potere, sia l’importanza che ogni potere sia separato e distinto dagli altri. Ed è innegabile – e su questo, a mio avviso, la riforma pone una soluzione, non solo sdoppiando il CSM, ma inserendo il sorteggio dei suoi componenti togati – che il sistema organizzativo della magistratura seguito sin qui, basato sulle correnti, sia stato uno strumento di influenza su aspetti e dinamiche che invece avrebbero dovuto seguire altri criteri risolutivi e selettivi, volti a garantire quella doppia veste di giustizia, sostanziale e formale, che non dovrebbe mai venir meno agli occhi dei cittadini. È chiaro che le influenze sono – per come accade in ogni aspetto della nostra vita – ineliminabili in senso assoluto, spesso restando circoscritte all’interno del nostro spazio più intimo: ragion per cui nessuna legge potrà mai risolvere l’indebolimento della cultura della giurisdizione. Ma è solo procedendo nel senso voluto dalla riforma che si potrà offrire una prima garanzia, potremmo dire minima, affinché il ‘sistema giustizia’ parta da basi imparziali, tutelando la sfera valutativa di chi giudica da ogni forma di possibile condizionamento.

La separazione delle carriere e dei CSM persegue del resto proprio questo obiettivo: tutelare l’importanza e la delicatezza del ruolo del Giudice, rafforzandone ancor di più la posizione di indipendenza, non solo verso gli altri poteri dello Stato, ma anche all’interno del processo. Indipendenza – e su questo aspetto non deve accettarsi alcuna approssimazione o suggestione di tipo contrario – che resterà, in caso di entrata in vigore della riforma, un principio fondamentale della nostra Costituzione anche a garanzia dei Pubblici Ministeri, checché ne pensi quella parte di stampa che proprio nel rapporto con gli Uffici di Procura ha tratto negli anni una deprecabile linfa vitale.

Votiamo SI.